



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

*Del n. vedi intestazione digitale
Class. 34.28.10 - Prov. 228/2022*

AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Oggetto: [ID_VIP: 8657] VAS – Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA).

Proponente: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

Autorità Procedente: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS).

Fase di consultazione preliminare (Scoping) ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Osservazioni del Ministero della Cultura.

e, p. c. Al Servizio II -
N.D.G.

dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

e, p. c. Al Servizio III -
N.D.G.

dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Con riferimento all'oggetto, si prende atto che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 87013 del 14/07/2022, ha richiesto formalmente l'avvio della procedura preliminare di VAS (Scoping) per il **Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA)** – da ora in avanti denominato “Piano” – ai sensi dell'art.13, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Con successiva nota prot. n. 90493 del 21/07/2022, trasmessa al MiTE e al MiC, il Proponente ha comunicato ai diversi Soggetti con competenza ambientale (SCA), unitamente a tutti gli Uffici territoriali del MiC, l'avvio della presente procedura preliminare di VAS.

Il Piano, come descritto nella documentazione allegata all'istanza, si sviluppa allineandosi all'Obiettivo 9 dell'Agenda ONU 2030 “Imprese, Innovazione ed Infrastrutture”, obiettivo che mira alla promozione dell'innovazione e di un processo di industrializzazione equa, responsabile e sostenibile, e alla realizzazione di infrastrutture resilienti. Il concetto di resilienza applicato alle infrastrutture è legato “alla loro vita media e alla loro



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

capacità di reagire in modo efficace ad eventi meteorologici estremi” e a cambiamenti improvvisi, “la cui probabilità di accadimento è in continuo aumento” (cfr. p. 29 del RPA).

Il capitolo 3 del Rapporto Preliminare Ambientale, “Contenuti e obiettivi del Piano Nazionale degli Aeroporti”, al paragrafo 3.3, articola una proposta di un sistema di indicatori dinamici, ideati al fine di stimare e, dove possibile, quantificare, “il livello di efficienza con cui gli aeroporti italiani sono in grado di affrontare le sfide attuali e future” (cfr. p. 24 del RPA). Tali indicatori sono classificati come segue:

- Indicatori di sostenibilità ambientale;
- Indicatori di sostenibilità sociale;
- Indicatori di sostenibilità economica;
- Indicatori di digitalizzazione.

Nella Tabella 4-1 “Obiettivi generali di protezione ambientale” (p. 39 del RPA) figura, tra le altre, la componente “Beni culturali e paesaggistici”, per la quale ci si propone una gestione “sostenibile” che contribuisca alla salvaguardia del suo potenziale e del suo valore intrinseco, garantendo l’integrazione delle opere nel paesaggio (Obiettivi: OA12 e OA13. Cfr. p. 40 del RPA).

Al fine di determinare in modo oggettivo i “possibili effetti ambientali” generati dalle azioni previste dal Piano, è stato proposto un set di indicatori, classificati sulla base della dipendenza o meno degli stessi dalle caratteristiche territoriali dell’area oggetto del futuro intervento:

- Indicatori di sostenibilità ambientale territoriali;
- Indicatori di sostenibilità ambientali non territoriali.

Tra i primi, in riferimento al sistema ambientale di interesse, denominato “Paesaggio e Patrimonio culturale, architettonico e archeologico”, figurano i due indicatori It07 ed It08, relativi, rispettivamente alla “Tutela delle aree vincolate e/o di valore paesaggistico” e alla “Interferenza con aree a rischio paesaggistico”.

La fase preliminare della procedura di VAS è finalizzata a verificare, sin dalle prime fasi dell’attività di elaborazione del Piano, gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano stesso ed a stabilire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale che accompagnerà la proposta di Piano.

Pertanto, per quanto attiene alle competenze del MiC, è stata focalizzata l’attenzione sulle implicazioni che la definizione degli obiettivi che verranno indicati nel Rapporto Ambientale potrà generare sui beni paesaggistici e culturali coinvolti, attraverso la verifica di ciò che è proposto nel Rapporto Preliminare: i criteri di approccio alla VAS, gli indicatori presi in considerazione, le fonti di reperimento dei dati, il quadro normativo preso a riferimento, le politiche ambientali di riferimento, la metodologia adottata dal proponente per l’analisi dei contesti territoriali e dei fattori di rischio naturale e antropico, la metodologia adottata per la necessaria verifica di coerenza con altri piani e programmi eventualmente interferenti con il Piano proposto, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica che, per norma, sono sovraordinati agli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore.

Il Servizio II - Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico - e il Servizio III - Scavi e tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico - di questa Direzione Generale, gli Uffici territoriali MiC e gli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni e delle Province autonome, hanno espresso al riguardo osservazioni e suggerimenti, riportate di seguito, sui contenuti che il Rapporto Ambientale del Piano dovrà comprendere affinché siano tutelati, salvaguardati e valorizzati i beni suddetti e siano presi in considerazione alcuni parametri fondamentali, ai fini dell’attività di tutela, quali ad esempio i vincoli esistenti ed in itinere, le aree naturali protette e i siti UNESCO potenzialmente coinvolti, nonché le disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione paesaggistica attualmente vigenti o anche in fase di redazione e di previsione e i piani di gestione dei siti UNESCO.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

I contributi del Ministero della Cultura, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, e degli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni e Province autonome, sono di seguito elencati:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, con nota prot. n. 8457 del 23/08/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, con nota prot. n. 11063 del 16/08/2022;
- Parco Archeologico di Paestum e Velia, con nota prot. n. 2999 del 26/08/2022;
- Parco Archeologico di Ercolano, con nota prot. n. 3227 del 26/08/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con nota prot. n. 21495 del 17/08/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota prot. n. 7748 del 25/08/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti, con nota prot. n. 18589 del 07/09/2022;
- Parco Archeologico di Ostia Antica, con nota prot. n. 3205 del 06/09/2022;
- Parco Archeologico dell'Appia Antica, con nota prot. n. 3175 del 26/08/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, con nota prot. n. 14439 del 05/09/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con nota prot. n. 23294 del 14/09/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, con nota prot. n. 9489 del 30/08/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 16812 del 26/08/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 13524 del 26/08/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con nota prot. n. 9226 del 19/08/2022;
- Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, con nota prot. n. 63463 del 31/08/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, con nota prot. n. 22290 del 19/08/2022;
- Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota prot. n. 27514 del 22/08/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, con nota prot. n. 14201 del 12/08/2022;
- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico, con nota prot. n. 35532 del 30/09/2022;
- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio III Scavi e tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, con nota prot. n. 31765 del 31/08/2022.

OSSERVAZIONI E CONDIZIONI PER AMBITI REGIONALI E PROVINCIALI

Si riportano, di seguito, le osservazioni inerenti agli aspetti di tutela del patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), inviate dagli Uffici territoriali del MiC, Soprintendenze di settore e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni e Province autonome, elencati per ambiti regionali, del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione Generale:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

REGIONE CALABRIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 8457 del 23/08/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici e monumentali, tenuto conto degli obiettivi del PNA, si ritiene necessario fornire alcune osservazioni, finalizzate a orientare la predisposizione di un Rapporto Ambientale che tenga conto, nel valutare gli impatti delle azioni e delle scelte strategiche del Piano sulle differenti componenti ambientali, delle specificità che caratterizzano il quadro normativo di riferimento, i valori, i fattori di sensibilità, le condizioni di fragilità del sistema-paesaggio e dei beni culturali, con particolare riferimento al territorio di competenza di questo Ufficio, all'interno del quale l'ambito considerato nella parte analitica del PNA corrisponde ad un'area di ca 10 km di raggio intorno allo scalo aeroportuale di Reggio Calabria.

Con specifico riguardo ai contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale, si ritiene opportuno suggerire l'inserimento, nel cap. 4. "Obiettivi generali di protezione ambientale e rapporto con altri piani e programmi", dei riferimenti, per la componente ambientale Beni culturali e paesaggistici, alle seguenti carte internazionali:

- Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) e Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005), entrambe rilevanti in quanto, tra le altre cose, sottolineano l'importanza del paesaggio e del patrimonio culturale in relazione ai diritti e alle aspirazioni delle comunità locali;
- Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale (Roma, 2014), approvata dai Direttori Natura dell'Unione Europea e finalizzata, tra l'altro, a integrare i valori del capitale naturale e di quello culturale nelle politiche di sviluppo settoriali;
- Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Parigi, 1972), Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 2003), Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (Parigi, 2005).

Inoltre, per ciò che concerne gli obiettivi di protezione ambientale derivanti dagli strumenti di pianificazione, si suggerisce, considerata la posizione dell'aeroporto di Reggio Calabria e il suo diretto rapporto con la costa e con le attività ad essa correlate, di tenere in considerazione anche il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano, per il quale attualmente è stata effettuata la fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica.

Con riferimento al cap. 5. "Ambito di influenza territoriale ed aspetti ambientali interessati", si specifica che l'analisi che verrà condotta nella stesura definitiva del Rapporto Ambientale dovrà considerare quanto di seguito riportato.

Il territorio regionale di competenza di questo Ufficio risulta al momento sprovvisto di Piano Paesaggistico ed è regolamentato, nelle more dell'adozione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, da un Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico. Quest'ultimo, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, oltre a contenere un approfondito Quadro Conoscitivo del territorio regionale (fondamentale sia per la comprensione di valori e peculiarità delle diverse componenti del sistema-paesaggio locale che per l'integrazione delle molteplici disposizioni di tutela), fornisce specifici indirizzi per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio, prescrivendo anche misure di salvaguardia per le aree sottoposte a tutela paesaggistica. Pertanto, anche ai fini della mappatura dei Beni (culturali e paesaggistici) presenti sull'area di interesse, si specifica che il Rapporto Ambientale dovrà tener conto di tutte le forme di tutela previste dalla normativa nazionale (essenzialmente contenute nel D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) e dalla specifica pianificazione regionale; per quest'ultimo caso, infatti, si segnala che il già citato QTRP individua ulteriori contesti e beni sottoposti a specifiche forme di tutela, come di seguito riportati:

- beni identitari, tra cui le opere fortificate (torri costiere, castelli e cinte murarie di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), i monumenti bizantini (di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), le opere di archeologia industriale, l'architettura rurale e del lavoro, l'architettura religiosa, i siti termali; tali beni e siti risultano elencati e catalogati nel Tomo I del QTRP e disciplinati dall'art. 6, co. 5, lett. D, E, F del Tomo IV del medesimo QTRP;
- geositi di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP, soggetti alla disciplina specificata all'art. 6, co. 5, lett. A del Tomo IV del medesimo QTRP;
- emergenze oromorfologiche, così come definite e disciplinate dall'art. 6, co. 5, lett. B del Tomo IV del QTRP;
- insediamenti urbani storici di minor valore, di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP;
- aree di interesse naturalistico appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZSC - Zone Speciali di Conservazione, ZPS - Zone di Protezione Speciale, SIN - Siti di Interesse Nazionale e SIR - Siti d'Interesse Regionale), il cui elenco



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB A

completo è contenuto nel Tomo III del QTRP; inoltre, specifiche discipline di tutela si applicano anche agli "intorni" di parchi, aree protette e siti Rete Natura 2000, così come indicato dall'art. 7, co. 2, lett. C del Tomo IV del QTRP.

Ai fini della mappatura di cui sopra, per quanto concerne fonti di tipo documentale e cartografico inerenti le componenti ambientali di competenza di questo Ufficio, si segnala la possibilità di consultare online i seguenti siti, oltre a Vincoli in rete (citato nel RPA), fermo restando che gli stessi non possono ritenersi esaustivi ai fini della mappatura globale di quanto in esame:

- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
- SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico) di questo Ministero (<http://sitap.beniculturali.it/>);
- navigatore SIRV del portale cartografico della Regione Calabria (<http://pr5sit.regione.calabria.it/navigatore-sirv/index.html>).

Con riferimento al paragrafo dedicato all'individuazione dei possibili effetti ambientali derivanti dall'attuazione del PNA (par. 5.5.), si specifica che lo stesso presenta una trattazione troppo scarna e poco approfondita e che si auspica che tale tematica venga trattata più approfonditamente nel Rapporto Ambientale definitivo.

Analogamente, il paragrafo 5.6. "Proposta di indicatori" dovrà essere integrato da ulteriori indicatori. Appare utile, a tal proposito, suggerire l'opportunità di utilizzare, come riferimento ai fini dell'individuazione, da un lato, di parametri di lettura dei fattori di rischio del paesaggio e, dall'altro, di indicatori di possibili alterazioni causate dalle attività previste dal piano, le indicazioni analitiche contenute nel D.P.C.M. 12.12.2005 che, sebbene riferite a strumenti di valutazione della compatibilità paesaggistica di singoli interventi, possono comunque fornire validi indirizzi per l'individuazione di indicatori e fattori di rischio del paesaggio, ferma restando la necessità di assicurare la sussistenza di fonti informative necessarie ai fini dell'efficacia del processo di monitoraggio.

Si specifica, inoltre, che gli indicatori proposti appaiono riduttivi nei confronti della dimensione paesaggistica del territorio. Difatti, occorre tener presente che per quanto concerne il paesaggio, lo stesso non è da intendersi come limitato alle sole aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e/o di normativa previgente ma va inteso alla scala territoriale, ovvero comprendendo anche ambiti che oltrepassano i limiti delle perimetrazioni dei vincoli paesaggistici e che potrebbero comunque subire interferenze generate dalle azioni promosse dal Piano di cui trattasi. A tal fine, sarebbe utile tenere presente anche gli indicatori BES Istat 2022, per la parte dedicata al paesaggio e al patrimonio culturale.

Infine, con riferimento all'Allegato 1 al Rapporto Preliminare Ambientale, si specifica che, vista la complessità e la ricchezza del territorio considerato per l'analisi territoriale (all'interno del quale si situa l'Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria), sarà necessario integrare le mappe prodotte con tutti i dati necessari a restituire la presenza di beni (paesaggistici e culturali) e di ambiti con specifiche vocazioni/caratterizzazioni. A tal proposito, oltre a quanto già indicato, si potrà fare riferimento alle elaborazioni predisposte nell'ambito del Progetto Operativo Assistenza Tecnica (POAT) proposto dall'allora Direzione Regionale di questo Ministero in accordo con il Dipartimento Urbanistica Regionale e condotto dal Dipartimento DART della Facoltà di Architettura dell'Università degli studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara in sinergia con un team del Ministero stesso. Gli esiti di tale progetto sono consultabili sul sito www.beniculturalicalabria.it e sono contenuti nel documento "La salvaguardia del paesaggio in Calabria: studio delle metodologie applicative e del complesso normativo specifico per i beni vincolati a supporto della pianificazione paesistica regionale" e nel relativo Atlante dei vincoli paesaggistici della Regione. Lo studio elaborato per il POAT analizza i diversi contesti regionali sottoposti a tutela paesaggistica evidenziandone le condizioni di criticità, i contenuti di valore, la classificazione dei suoli, gli elementi di interferenza, la presenza di aree compromesse o degradate, ecc. Le analisi condotte sono in parte confluite nel QTRP e, più specificatamente, nel Tomo III - Atlante degli APTR, cui si rimanda per eventuali ulteriori approfondimenti. >;

REGIONE CAMPANIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 11063 del 16/08/2022, osserva quanto segue:

< A riscontro della nota pervenuta il 21.07.2022 e assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. 9999-A del 22.07.2022, con cui si trasmette il Rapporto Preliminare Ambientale relativo alla VAS indicata in oggetto (... ..), si conferma che l'Aeroporto Internazionale di Capodichino, che ricade nel territorio di competenza di questa



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Soprintendenza, non rientra nel perimetro di aree soggette a vincolo paesaggistico, né presenta al suo interno immobili riconosciuti come di interesse culturale ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, si segnala che con nota autorizzativa prot. 1810 del 24.04.2015 l'allora Soprintendenza Archeologica per la Campania assentiva alla progettazione esecutiva e alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Aeroportuale 2013-2023, a condizione che tutte le operazioni che comportassero un impatto sul sottosuolo fossero eseguite con la costante presenza di professionisti archeologi. L'assistenza archeologica ai lavori, ancora in corso, ha permesso di individuare significative evidenze, tra cui si segnalano i cospicui resti di una villa extraurbana di età imperiale, battuti stradali in uso tra la tarda età repubblicana e i primi secoli dell'impero, tracce di frequentazione tardoantica dell'area (una capanna e due sepolture in fossa terragna); per quanto attiene alla fase protostorica, i paleosuoli databili all'età neo-eneolitica recano diffuse tracce di lavorazione agricola (solchi di arature), che appaiono compatibili con i dati già individuati durante le indagini preliminari alla realizzazione della stazione "Capodichino" della Linea 1 della Metropolitana.

Pur non ravvisandosi elementi ostativi alla realizzazione di interventi nell'area dell'aeroporto, si ribadisce pertanto che i relativi Progetti di fattibilità tecnica ed economica dovranno essere sottoposti a Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016.>;

Il Parco Archeologico dei Paestum e Velia, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 2999 del 26/08/2022, osserva quanto segue:

< (... ...) relativamente alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, si comunica che nessuno degli Aeroporti inseriti nel PNA ricade nelle aree di competenza del Parco Archeologico di Paestum e Velia. Lo scrivente Ufficio si riserva, tuttavia, di effettuare le valutazioni di eventuali impatti sul patrimonio culturale di propria competenza in una fase di approfondimento successiva, sulla base di una più puntuale descrizione delle azioni e degli interventi a farsi negli specifici contesti territoriali di riferimento.

Si sottolinea che per una mappatura della reale consistenza dei beni culturali e paesaggistici il Piano, nella fase preliminare di conoscenza, dovrà considerare gli esiti delle ricognizioni di beni tutelati e/o a vario titolo protetti o di interesse e valore culturale e paesaggistico registrati nelle varie banche dati facenti capo alle sezioni centralizzate e/o periferiche del Ministero della Cultura.

Si suggerisce, inoltre, di inserire nel Piano un esplicito riferimento alle procedure di archeologia preventiva di cui alla normativa vigente, che consentono di valutare il reale impatto, diretto ed indiretto, di singole opere sul patrimonio ed evitare eventuali dissidi in fase di attuazione del Piano.>;

Il Parco Archeologico di Ercolano, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 3227 del 26/08/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

nel rammentare che

- il Parco Archeologico di Ercolano ricade, tra l'altro, all'interno del perimetro dell'area del **Piano di Gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata"**;
- l'intera area di competenza del Parco Archeologico di Ercolano è sottoposta a tutela archeologica e paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 e che all'interno dell'area sono ubicati complessi monumentali di importante interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;

atteso l'eccezionale valore strategico che l'aeroporto di Capodichino-Napoli riveste per l'intero comparto territoriale,

si ritiene di fondamentale importanza che le scelte strategiche e le valutazioni sull'ampiamiento delle funzionalità dell'aeroporto, compreso il sistema di infrastrutture fisse e mobili a suo servizio, tengano conto della fondamentale valenza strategica e dell'eccezionale valore culturale del Parco Archeologico di Ercolano, così come degli altri siti culturali, anche attraverso la costituzione di tavoli di lavoro in fase di progettazione cui invitare gli Enti Statali preposti alla tutela e valorizzazione di detti beni.>;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

REGIONE EMILIA ROMAGNA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 21495 del 17/08/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Ad integrazione di quanto riportato nel rapporto preliminare in merito alla mappatura dei beni culturali e paesaggistici come riportati sul SITAP del MiC si rileva la necessità di implementare la fase conoscitiva relativa ai beni tutelati, ai sensi delle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., situati nella Regione Emilia-Romagna, con quanto riportato sul sito webgis <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis>. Tali beni dovranno essere individuati in una specifica documentazione cartografica.

Le previsioni della pianificazione paesistica regionale e di settore dovranno essere parte della documentazione conoscitiva. A tal proposito si rinvia anche alle banche dati della Regione Emilia-Romagna (Moka e minERva) e al sito <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici>.

Si rileva la necessità che eventuali zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 136 ed ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., non siano oggetto di interventi, considerate le particolari caratteristiche di interesse di tali beni.

Quanto riportato nel rapporto preliminare allegato 1 (p. 28) relativo all'Aeroporto di Bologna Borgo Panigale (BLQ) andrà integrato con una cartografia che riporti ogni categoria di bene tutelato ai sensi degli artt. 10, 11, 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., come mappato nel sito webgis citato.

Andranno inoltre confrontati in opportuna cartografia i dati dedotti dal webgis con le previsioni della pianificazione in oggetto.

Inoltre, si chiede che in merito a quanto indicato a p. 84 punto 5. lettera d) del rapporto preliminare sia sviluppata un'analisi metodologica degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico, quest'ultimo non inteso come ambiente e fauna bensì secondo i principi espressi nella Convenzione Europea del 2000.

Si coglie l'occasione per rilevare l'opportunità che il PNA in oggetto si allinei a quanto già espresso dal MiC in sede di VAS relative ai Piani Nazionali per i Rifiuti, Terna, Energia e PNIEC per le dovute sinergie delle previsioni.

Si anticipa fin da ora che dovrà essere posta particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti riguardo all'eliminazione delle strutture esistenti, alle opere di mitigazione e di ripristino e alla ricaduta dell'inquinamento atmosferico con riguardo agli effetti sui beni culturali e paesaggistici. A tal fine dovranno essere riportate direttive per la riduzione degli impatti anche relativi alle fasi di cantiere, di ripristino e di mitigazione.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela archeologica (Indicatore It07 - Tutela delle aree vincolate e/o di valore paesaggistico. Sistema ambientale di appartenenza: Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico), occorre sottolineare come nel territorio in esame i Beni archeologici siano individuati a diversi livelli sia normativi che di pianificazione territoriale.

A) "Beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali"

Premesso che la fonte più aggiornata per l'individuazione Beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Emilia-Romagna <http://www.patrimonioculturale-er.it>, i cui dati sono esposti in forma di open data e quindi direttamente integrabili nel quadro conoscitivo, occorre sottolineare che nell'areale dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna preso in esame alla p. 28 dell'Allegato 1 del Rapporto Preliminare Ambientale VAS_PNA sussistono "tre aree tutelate ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali":

- Bologna (BO), Borgo Panigale, Fondo Bellavista, loc. Cava Salute. Insediamento preistorico dell'età del Bronzo. Provvedimenti: Decreto Ministeriale (09/10/1985), Decreto Ministeriale (10/07/1979), Decreto Ministeriale (02/11/1982);

- Bologna (BO), Borgo Panigale, loc. Cava Due Portoni. Giacimento preistorico di età Mesolitica. Provvedimenti: Decreto Ministeriale (29/05/1991);

- Calderara di Reno (BO), via Serra. Resti di strutture di epoca romana. Provvedimenti: Decreto Ministeriale (20/07/1994).



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB *

B) "Vincoli o previsioni derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici"

Si richiama al proposito la recente adozione del PTM - Piano Territoriale metropolitano di Bologna che identifica all'Allegato 16 i "Luoghi ed elementi di interesse storico ed archeologico" e all'Allegato B le "Norme e cartografie del PTCP costituenti pianificazione paesaggistica regionale".

Ai sensi dell'art. 8.2 del sopracitato Allegato B, nell'areale preso in esame alla p. 28 dell'Allegato 1 del Rapporto Preliminare Ambientale VAS_PNA sussistono due Aree di concentrazione di materiali archeologici:

- Bologna (BO) Loc. S. Agnese. Insediamento preistorico dell'età del Bronzo;
- Calderara di Reno (BO) Fraz. Ca' Boselli e Loc. Rizzola. Insediamento della tarda età del bronzo; resti di un'antica via glareata, di una villa rustica e di un piccolo sepolcreto di età romana.

Con riferimento a quanto sopra esposto, sotto il profilo della tutela archeologica appare pertanto non corretto che nell'Allegato 1 del Rapporto Preliminare Ambientale VAS_PNA alla voce "PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE" (p. 28) l'area dell'aeroporto G. Marconi di Bologna sia indicata come ricadente in una classe di valore "basso". (... ..) >;

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 7748 del 25/08/2022, osserva quanto segue:

< (... ..)

Premesso come le presenti considerazioni costituiscano mere valutazioni di indirizzo e come le valutazioni sugli eventuali impatti degli interventi previsti nel Piano sui beni culturali e paesaggistici potranno essere svolte solo nelle successive fasi di progettazione, sulla base di un esaustivo quadro conoscitivo e di un adeguato livello progettuale delle opere, si evidenzia come tra gli aeroporti di interesse nazionale sia ricompreso anche quello di Parma.

In relazione agli ambiti di tutela dei beni culturali da includere tra gli indicatori della successiva fase di VAS, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione – in continua fase di implementazione – dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte II del Codice, tradotta nel Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiC. Si evidenzia altresì come nella citata banca dati sia possibile visualizzare anche quei beni per i quali la verifica dell'interesse culturale abbia fornito esito negativo.

In relazione all'individuazione degli indicatori utili a verificare le possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il paesaggio, si evidenzia come nel Webgis sopracitato sia possibile reperire anche l'esatta perimetrazione delle tutele art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e smi, già oggetto di puntuale ricognizione nell'ambito dei lavori di copianificazione MiC-Regione Emilia-Romagna, finalizzati all'adeguamento del P.T.P.R. al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Si segnala inoltre come in tale contesto sia ormai pressoché conclusa anche l'attività di ricognizione e perimetrazione delle aree di tutela art. 142 del Codice, i cui strati informativi sono reperibili sia sul citato Webgis sia sul portale cartografico della Regione Emilia-Romagna.

In merito alla proposta degli indicatori di sostenibilità ambientale si evidenzia la necessità di ricomprendere anche le valutazioni sulle interferenze con i beni architettonici e archeologici, oltre a quelli paesaggistici (cfr. Tab. 5.4, It08), tenendo conto per questi ultimi della definizione e dei principi forniti dalla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000. In merito preme precisare come gli elementi per la definizione degli indicatori di contesto quali la frammentazione del territorio e il consumo di suolo nelle aree vincolate, non dovranno essere considerati quali indicatori "positivi" ai fini dell'installazione e/o implementazione di nuove infrastrutture aeroportuali.

In relazione agli aspetti di tutela archeologica,

- premesso e tenuto conto di quanto sopra riportato;
- tenuto conto che le presenti considerazioni costituiscono una disamina di indirizzo e che le valutazioni degli impatti degli interventi sul patrimonio archeologico sepolto potranno essere svolte solo in una fase di approfondimento progettuale successiva, sulla base di una documentazione che illustri nel dettaglio le caratteristiche delle opere previste;
- considerato, inoltre, che una valutazione più puntuale dell'impatto che il piano potrebbe avere su beni archeologici presenti nel territorio potrà essere effettuata solo quando saranno note le aree di progettazione dei nuovi ampliamenti infrastrutturali necessari;
- preso atto che l'aeroporto di Parma rientra fra quelli di interesse nazionale;
- atteso che i rischi maggiori, in termini di impatto su beni archeologici potenzialmente sepolti nel sottosuolo, sono legati alle azioni che determineranno un nuovo consumo di suolo;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB A

- tenuto conto che all'interno del rapporto ambientale – anche ai sensi dell'art. 13, c. 4 del D.lgs. 152/2006 del relativo allegato VI – verrà prevista una descrizione e valutazione degli effetti e degli impatti che l'attuazione del piano potrebbe avere anche sul patrimonio archeologico;

si condivide quanto specificato all'interno del rapporto preliminare in merito all'intenzione di redigere il Rapporto Ambientale del PNA in modo tale che esso miri a contrastare il più possibile i processi di trasformazione del territorio, con specifico riguardo al tema del consumo di suolo. Si auspica, pertanto, che, nei successivi livelli della pianificazione, sia assicurata l'attuazione di tutti gli approfondimenti necessari, con cartografie dei vincoli e/o degli ambiti di tutela archeologica al fine di escludere scelte localizzative con potenziali impatti negativi sotto il profilo archeologico di tipo diretto e/o indiretto sull'area interessata.

Per quanto riguarda l'aeroporto di Parma, resta naturalmente ferma la necessità di avviare, in sede di progettazione preliminare e di verifica di fattibilità, il procedimento di verifica archeologica preventiva ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016. A tale riguardo, questo Ufficio garantisce la collaborazione scientifica nel fornire i dati in proprio possesso relativamente ai beni di interesse archeologico presenti nel territorio e la necessaria supervisione scientifica per l'aggiornamento dei dati. >;

REGIONE LAZIO

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 18589 del 07/09/2022, osserva quanto segue:

< Con riferimento all'oggetto ed in riscontro alla nota richiamata a margine, questa Soprintendenza, sulla scorta delle risultanze emerse dall'esame del "Rapporto preliminare Ambientale" specifica che il territorio di questa Soprintendenza comprende gli aeroporti di Roma Ciampino e di Roma Fiumicino.

Nelle relative schede riportate nell'Allegato 1 sono rappresentate le aree naturali protette e i parchi limitrofi agli aeroporti, aree che subiscono in maggior misura gli effetti negativi degli aeroporti.

Nelle successive fasi si dovrà tener conto anche degli impatti su tutte le tipologie di beni paesaggistici e culturali presenti nelle aree circostanti gli aeroporti.

In particolare per l'aeroporto di Fiumicino, si sottolineano 2 elementi critici:

- la Riserva Naturale Statale del litorale Romano (che include la Pineta di Coccia di Morto tutelata con D.M. del 09.10.1953, la ZSC IT6030023 "Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto" e la ZPS IT6030026 "Lago di Traiano") confina su più lati con il perimetro dell'aeroporto, fattore che comporta un impatto diretto delle attività aeroportuali e di eventuali progetti di ampliamento sull'area tutelata;
- la compresenza nel territorio comunale del porto commerciale e del porto turistico (in fase di progettazione): dovranno essere presi in considerazione gli effetti congiunti di tale compresenza, derivanti anche dalla viabilità necessaria a servizio di tali strutture.>;

Il **Parco Archeologico di Ostia Antica**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 3205 del 06/09/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Il Parco Archeologico di Ostia Antica è interessato dall'impatto ambientale esercitato dall'Aeroporto di Fiumicino, il cui sedime si trova nel territorio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti (Sabap-met-rm), ma confina con quello del Parco.

Nel territorio a sud dell'aeroporto, il Parco custodisce le importantissime aree archeologiche di Ostia Antica, dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano e della Necropoli di Porto, per citare solo le maggiori, tutte inserite in contesti vegetazionali di grande valore storico e naturalistico. Tali aree pertanto costituiscono insieme di primario interesse archeologico, ma anche di grande valenza monumentale e paesaggistica, per il caratteristico connubio creatosi nel corso del XX secolo tra i resti delle strutture antiche e la vegetazione. Inoltre, parte delle aree dei Porti imperiali, segnatamente la zona del bacino esagonale, è riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario (SIC_099) e Zona a Protezione Speciale (ZPS_009 "Lago di Traiano", Conservazione Uccelli Selvatici).

Il valore culturale dell'area è sancito da una serie di provvedimenti di vincolo di natura archeologica e paesaggistica. La particolare concentrazione di beni culturali e ambientali presso il litorale romano e la foce del Tevere è inoltre rimarcata dalla creazione della "Riserva Naturale Statale del Litorale Romano", che circonda l'aeroporto.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

Esaminati i contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale (RPA) si osserva (... ..) che i beni culturali e ambientali situati al limite sud dell'infrastruttura possono subire l'impatto diretto delle attività aeroportuali e delle attività di indotto, innanzitutto sotto l'aspetto del clima acustico, della qualità dell'aria e dell'illuminazione notturna, oltre agli aspetti indiretti.

Si sottolinea in particolare la presenza del SIC e ZPS "Lago di Traiano" citato sopra, riconosciuto come area di conservazione di uccelli selvatici, ma anche il SIC "Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto" all'altra estremità delle piste, nel territorio della Soprintendenza MET. Si precisa che i due siti non si trovano "a poca distanza" dall'aeroporto, come scritto nella scheda dell'Allegato 1 all'RPA, ma direttamente al confine con il sedime aeroportuale (presso la testata di una pista oppure presso piazzali e/o altre strutture), da cui sono separati solo mediante una strada. Anche la Tabella 8.2 del RPA, inoltre, sarà da integrare con la presenza di due siti Natura 2000 a ridosso dell'Aeroporto di Fiumicino, e non uno solo.

Come riportato nel RPA (Par. 8.1) in merito ai siti Natura 2000, secondo l'aggiornamento 2021 pubblicato da ISPRA, "nel periodo 2013-2018, l'89% degli habitat terrestri di interesse comunitario del nostro Paese è in uno stato di conservazione cattivo (40%) o inadeguato (49%)"; (inoltre nel 3% dei casi "non è stato possibile valutare uno stato di conservazione complessivo").

Rilevando quindi una situazione particolarmente grave, si chiede che nelle Valutazioni di Incidenza (VInC) incluse nel Rapporto Ambientale (RA) gli indicatori tengano conto dell'aspetto evolutivo dei fenomeni, e in particolare della tendenza al degrado dei siti Natura 2000 rilevata da ISPRA. Solo analisi condotte attraverso modelli dinamici, in cui tra l'altro devono essere inseriti gli effetti cumulativi dei cambiamenti climatici, permetteranno una valutazione attendibile dell'impatto ambientale del Piano.

Le VInC dovranno essere fondate sulla conoscenza approfondita del sito, della fauna e della flora che lo contraddistinguono, delle correlazioni e delle condizioni fondamentali che garantiscono la vitalità dell'habitat, fornendo la base per la redazione di indispensabili programmi di conservazione.

In merito ai fattori di maggiore e più diretto impatto sulla conservazione, si ritiene che le centraline di monitoraggio del livello sonoro e della qualità dell'aria nell'intorno dell'Aeroporto di Fiumicino debbano essere integrate nel numero e maggiormente finalizzate alle misurazioni presso i beni culturali e ambientali tutelati, con particolare riferimento ai siti Natura 2000.

Si richiede inoltre che sia attivato un monitoraggio della qualità dell'acqua del reticolo secondario, caratterizzato dalla fitta rete dei canali della bonifica che circonda l'aeroporto. Considerata inoltre la quota particolarmente alta della falda idrica, che si evince dal rischio idraulico molto elevato che interessa il sedime aeroportuale, sarà particolarmente importante monitorare la qualità delle acque sotterranee nell'intorno dell'infrastruttura. Inutile rilevare come le condizioni di qualità dei bacini che caratterizzano i due siti Natura 2000 immediatamente adiacenti all'aeroporto siano di fondamentale importanza per la conservazione degli habitat naturali riconosciuti di importanza comunitaria.

In merito all'avifauna poi, si sottolinea l'importanza di un'analisi evolutiva sui dati degli ultimi anni non solo del fenomeno di "bird strike", ma innanzitutto della numerosità della popolazione delle varie specie di uccelli, stanziali e migratori, per potere correttamente interpretare l'impatto dell'attività aeroportuale sulla popolazione faunistica.

Tra gli indicatori di impatto ambientale, inoltre, come anticipato sopra, deve essere inserito l'inquinamento luminoso.

Considerato che secondo il RPA (par. 8.1) "la nuova Strategia per la Biodiversità per il 2030 (elaborata all'interno del piano economico del Green Deal Europeo) mira ... a rendere la conservazione parte integrante della strategia globale di crescita economica dell'UE" e il miglioramento dello stato di conservazione dell'ambiente naturale risulta prioritario nelle nuove iniziative Comunitarie, si ritiene che il PNA in esame debba comprendere l'attivazione e integrazione di azioni di monitoraggio dove mancanti e, sin dalla presente procedura di VAS, la programmazione di azioni di compensazione volte al miglioramento delle condizioni dell'ambiente direttamente o indirettamente interessato dall'impatto delle attività aeroportuali, tenuto conto da una parte della situazione fotografata da ISPRA e dall'altra del concetto di sviluppo integrato che si delinea nella strategia di crescita economica dell'UE.>;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Il Parco Archeologico dell'Appia Antica, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 3175 del 26/08/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

1. Nel rapporto preliminare, al paragrafo 7.3 *Proposta di indice del Rapporto Ambientale*, al punto 5, riportante "Individuazione e descrizione delle condizioni di criticità e delle particolari emergenze ambientali presenti" si richiede di integrare la descrizione dei "Sistemi di tutela e/o vincoli ambientali e paesaggistici" con una valutazione degli impatti sui beni culturali, includenti il patrimonio culturale e il paesaggio ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000, ratificata dall'Italia con la legge 14 del 9 gennaio 2006.

2. Alla pagina 163 dell'Allegato 1 al Rapporto Preliminare Ambientale, scheda AEROPORTO DI ROMA CIAMPINO (CIA). NATURA E BIODIVERSITÀ, i confini territoriali del Parco Regionale dell'Appia Antica (coincidenti con quelli del Parco Archeologico dell'Appia Antica) vanno aggiornati all'ampliamento sancito con la L.R. 22 ottobre 2018 n.7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale, Art.7, Modifica della perimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica pubblicata sul B.U.R. Lazio P. I-II, 23/10/2018, n. 86)

3. Con riferimento alla pagina 164 dell'Allegato 1 al Rapporto Preliminare Ambientale, scheda AEROPORTO DI ROMA CIAMPINO (CIA). RUMORE, si suggerisce un campionamento più esteso che includa le limitrofe aree del Parco Archeologico dell'Appia Antica, aggiornando alla situazione attuale dei voli, al fine di meglio definire l'incidenza dell'impatto acustico e delle eventuali vibrazioni sui valori tutelati, in conseguenza delle fasi di decollo ed atterraggio degli aeromobili.

4. Alla pagina 165 dell'Allegato 1 al Rapporto Preliminare Ambientale, scheda AEROPORTO DI ROMA CIAMPINO (CIA). ACQUE, citare l'alveo del fiume Almone tra le aree a rischio idraulico, anche in relazione all'istituendo, omonimo, Contratto di Fiume, nel cui bacino idrografico ricade l'area dell'Aeroporto di Ciampino, di cui al link <https://www.parcoappiaantica.it/il-territorio/contratto-almone/>;

5. Alla pagina 166 dell'Allegato 1 al Rapporto Preliminare Ambientale, scheda AEROPORTO DI ROMA CIAMPINO (CIA). SUOLO E SOTTOSUOLO, la rappresentazione dei Cambiamenti di uso nel suolo nell'intervallo temporale 1960–2018 risulta carente di alcune aree di recente intensificazione agricola;

6. Alla pagina 168 dell'Allegato 1 al Rapporto Preliminare Ambientale, scheda AEROPORTO DI ROMA CIAMPINO (CIA). PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE, si evidenzia che l'aeroporto di Roma Ciampino si trova in prossimità del Parco Archeologico dell'Appia Antica (MIC), la cui area è tutta classificata ad alto rischio archeologico e sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 c.1 lettera m del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Per una migliore rappresentazione, si suggerisce di riportare nel grafico il territorio del Parco Archeologico dell'Appia Antica indicando il valore di rischio alto. Per una consultazione dettagliata della vincolistica sussistente ai sensi della parte seconda e parte terza del Codice dei Beni culturali nel territorio del Parco Archeologico dell'Appia Antica si rinvia ai seguenti link:

<https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=14lQbEBaL7iaVCTF2CjpAWzYaUsY9Jlb1&ll=41.82526246275294%2C12.581662499999986&z=12>

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1ITTaKXkqtpaJBr0CJ1Khdy16omCDG2Y_&ll=41.8570354686645%2C12.524898439531643&z=13

7. Per le fasi successive della VAS si invita altresì a tenere in debito conto le prescrizioni di tutela ambientale e paesaggistica incluse:

- nel PTPR Lazio (<https://www.regione.lazio.it/enti/urbanistica/ptpr> e, in versione webgis, al link <https://geoportale.regione.lazio.it/maps/43>)
- nel PTP 15/12 (<https://www.regione.lazio.it/enti/urbanistica/ptp-15-12>) tuttora vigente,
- nel Piano di Assetto del Parco Regionale dell'Appia Antica (<https://www.parcoappiaantica.it/ente-di-gestione/piano-del-parco/>)

che sussistono sull'area limitrofa all'aerostazione. Alla luce degli strumenti di tutela e di piano, si segnala che alla riduzione degli impatti acustici e sulla qualità dell'aria, si preveda anche la compatibilità paesaggistica delle strutture nuove e di quelle esistenti, queste ultime previo adeguamento, nonché l'attenzione al sedime archeologico, a seguito di un'adeguata campagna conoscitiva.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

8. Con riferimento specifico all'aerostazione di Ciampino (RM) si evidenzia che la strettissima prossimità con il Parco dell'Appia Antica costituisce un potenziale attrattore ed un incremento dell'offerta di servizi sul territorio a favore dei passeggeri che andrebbe inserito in una prospettiva di maggiore valorizzazione. Sono in corso di progettazione ulteriori strutture specificamente destinate all'accoglienza ed all'accessibilità, una delle quali sita in via dell'Aerostalo, raggiungibile anche a piedi in pochi minuti dal centro passeggeri dell'aerostazione.>;

REGIONE LIGURIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 14439 del 05/09/2022, osserva quanto segue: <(… …) si segnala che **l'Aeroporto di Genova, noto anche come Aeroporto internazionale "Cristoforo Colombo"**, compreso tra gli scali internazionali del PNA in oggetto, è di competenza di questa Soprintendenza.

Iniziato nel 1954 e inaugurato nel 1962, venne completamente rinnovato nel 1986, quando fu inaugurata la nuova e definitiva aerostazione, realizzata su una penisola artificiale di fronte al quartiere di Sestri Ponente.

Nonostante la vicinanza col mare non risulta sottoposto a specifici vincoli paesaggistici, tantomeno ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 c. 1 lett. a) in virtù dell'entrata in vigore della Legge n. 156 del 9/11/2021.

L'area dell'aeroporto non comprende allo stato attuale neppure alcun vincolo ai sensi della Parte II del Codice, ma non essendo state esplicitate, nella documentazione, le intenzioni di sviluppo dell'aeroporto e tantomeno i suoi eventuali limiti di espansione, si evidenzia che nelle aree limitrofe vi è la presenza di alcuni siti vincolati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali, con i quali eventualmente il futuro progetto dovrà rapportarsi;

nello specifico:

- il sistema di fortificazioni del forte Erzelli, soggetto a vincolo architettonico con decreto n.00111696/1968 — Legge 1089/1939, che costituisce un'importante costruzione a carattere difensivo del sec. XIX.

- Badia di Sant'Andrea - Villa Vivaldi Pasqua Raggio (Bene Architettonico di interesse culturale con notifica del Ministero dell'Educazione Nazionale del 03/01/1934 ai sensi della L. 364/1909);

Inoltre si segnala che la collina degli Erzelli posta a nord dell'aeroporto è interessata oggi da un progetto volto a realizzare un polo tecnologico ed universitario, un polo ospedaliero ("Ospedale dei Ponente"), un nuovo insediamento residenziale connesso ad un parco ed una viabilità di collegamento con l'aeroporto. Pertanto, diventa necessario un raffronto tra le varie proposte progettuali ed un controllo sia sotto il profilo dell'organizzazione infrastrutturale e del rapporto con l'abitato sottostante, sia sotto il profilo dell'impatto paesaggistico - ambientale.

Si segnala anche la necessità di valutare la compatibilità dell'intervento con le principali visuali panoramiche verso il mare, prima tra tutte quella dal monte Gazzo sulle alture di Sestri Ponente.

Si segnala infine che il 18 aprile 2019 con d.g.r. n.334 la Giunta regionale ha approvato il documento preliminare del Piano paesaggistico, secondo quanto previsto dalla l.r. 36/1997, costituito da Rapporto preliminare e schema di Piano.

L'obiettivo di tale strumento è di tutelare e rafforzare l'identità del paesaggio, della fruizione dei suoi valori e della stabilità ecologica.

L'art. 68 della L.R. n. 36/1997, come modificato dall'art. 15 della L.R. n. 15/2018, stabilisce che "fino all'approvazione del Piano paesaggistico, si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente all'assetto insediativo del livello locale, con le relative norme di attuazione in quanto applicabili".

L'area oggetto di intervento ricade all'interno dei seguenti ambiti individuati dal PTCP:

- n. 53.c Genova "Sestri Ponente"

per il quale, le norme di piano, individuano per il solo aspetto vigente, i seguenti indirizzi: MODIFICABILITA'. L'indirizzo generale comporta la possibilità di dar luogo a modificazioni dell'assetto insediativo attuale in relazione ai processi di trasformazione in atto nell'area genovese nei settori produttivo e terziario nonché delle relative



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RG

connessioni infrastrutturali. In particolare, gli interventi dovranno essere volti alla definizione di una nuova configurazione insediativa per quanto concerne le aree antistanti gli abitati di Sestri e Miltedo, in considerazione dell'esigenza di integrazione formale e funzionale a livello di struttura urbana tra i nuovi interventi di trasformazione ed i tessuti preesistenti, affinché i primi costituiscano elemento promotore di riqualificazione urbana. La pianificazione dovrà inoltre prevedere interventi di risanamento e recupero ambientale delle situazioni di degrado interessanti i versanti e le dorsali che delimitano l'ambito, in particolare per quanto concerne la dorsale degli Erzelli ed il M. Gazzo.

Per gli aspetti legati alla tutela archeologica, considerata la natura artificiale della penisola dell'aerostazione, non si evidenziano elementi di interesse, sebbene si rammenti che eventuali interventi riguardanti le zone contermini, compreso lo specchio di mare prospiciente, dovranno prevedere le procedure di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016.>;

REGIONE LOMBARDIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 23294 del 14/09/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

- Individuazione del patrimonio culturale

In merito alla ricognizione delle aree soggette a tutela paesaggistica si invita a prendere in considerazione i contenuti del portale geografico della regione Lombardia S.I.B.A. (sistema informativo beni ed ambiti paesaggistici) e la ricognizione dei vincoli contenuta negli strumenti urbanistici comunali.

A riguardo delle aree soggette a tutela paesaggistica si segnala come l'intero sedime aeroportuale insista all'interno del parco lombardo della valle del Ticino e che diverse altre aree ai margini dello scalo sono coperte da boschi. Risulta, quindi, in essere una tutela paesaggistica "ex lege" ai sensi dell'art. 142, c.1 lett. f) e g) del D. Lgs 42/04 e ss. mm. e ii..

Nell'ambito di influenza aeroportuale si segnala, inoltre, che il fiume Ticino ed il fiume Arno e le relative sponde, per una fascia di 150 m, sono soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. c) del D. Lgs 42/04 e ss. mm. e ii..

La stessa tutela interessa il "Canale Villoresi" ed il "Canale industriale Vittorio Emanuele III" oggi denominato solamente "Canale industriale". Questi sono opere idrauliche costruite per la derivazione delle acque del fiume Ticino e realizzate tra la seconda metà del XIX secolo e l'inizio del Novecento per la produzione energetica.

Sui manufatti costituenti i canali si osserva, inoltre, la tutela della Seconda parte del Codice ai sensi degli art. 10 c.1 e 12 c.1 del D. Lgs 42/04 e ss. mm e ii.

Nei territori del comune di Golasecca e del comune di Somma Lombardo, si osserva, inoltre, come parte dell'area costiera sia stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi del D. M. 5/10/1961.

In merito all'identificazione dei beni culturali il rapporto preliminare ambientale indica come fonte di riferimento il sistema vincoli in rete. Tuttavia, poiché l'allegato "Caratterizzazione ambientale preliminare degli scali aeroportuali" non riporta i beni culturali presenti nell'area si coglie l'occasione per indicare quelli che principalmente potrebbero essere coinvolti dal piano in oggetto.

Nell'ambito aeroportuale si osserva, infatti, che il manufatto noto come Cascina Malpensa e quelli relativi allo stabilimento della ditta Caproni sono di interesse culturale.

La cascina Malpensa o Radetzky è ubicata nel Comune di Somma Lombardo ed è stata dichiarata di interesse culturale con Decreto della Commissione regionale del 10/2/2022.

L'ex stabilimento Caproni è un complesso architettonico costituito da più manufatti che, oggi, sono compresi nel parco museo del volo, noto come Vollandia. Tali opere, ai sensi degli artt. 10, c.1 e 12, c. 1 del D. lgs. 42/04 sono soggette alla tutela della seconda parte del decreto citato.

Si segnala, inoltre, che l'aeroporto di Malpensa ricade all'interno dell'area "Ticino Val Grande Verbano", che l'Unesco ha riconosciuto come riserva della biosfera MAB.

A riguardo dei beni di interesse archeologico, (... ...) l'area in cui insiste l'aeroporto non è oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della parte II del Codice, né sussistono beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10,



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

comma 1.

Gli strumenti di pianificazione relativi ai territori comunali coinvolti individuano e localizzano rinvenimenti archeologici effettuati in passato (e già rimossi) che indicano per il territorio un alto grado di rischio archeologico, ma non risultano aggiornati allo stato attuale delle conoscenze. Rinvenimenti archeologici effettuati anche in anni recenti evidenziano infatti una situazione di capillare e generalizzata distribuzione dell'occupazione antica per tutto il territorio interessato dal sedime aeroportuale e per le sue vicinanze.

- Fonti normative

In merito al quadro normativo di riferimento si chiede di considerare anche il D.P.C.M. 12/12/05, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e la direttiva regionale Delibera Regionale n. IX / 2727, recante i criteri regionali in materia di paesaggio.

- Obiettivi della pianificazione

Relativamente agli obiettivi ambientali indicati nel piano nella tabella 4-2 si chiede di prevedere una specifica azione finalizzata alla tutela dei beni culturali.

In merito all'abbattimento delle emissioni di CO2 da attuarsi mediante l'impiego di veicoli elettrici o spinti da combustibili eco sostenibili si chiede di affrontare anche il tema della produzione elettrica, della eventuale costruzione di una specifica rete di distribuzione e della costituzione di ulteriori spazi e manufatti.

Inoltre, considerato che è in valutazione uno specifico progetto relativo al Masterplan Malpensa 2035 si chiede di verificare la coerenza delle previsioni progettuali.

A tal proposito, si coglie l'occasione per ricordare come in occasione della valutazione del citato masterplan, questo Ufficio (... ..), ha rilevato criticità tali da richiedere, limitatamente agli aspetti paesaggistici, "una generale progettazione del paesaggio, pur lasciando alla fase progettuale definitiva, che sarà sottoposta al vaglio delle autorizzazioni paesaggistiche ed edilizie, il margine per ulteriori approfondimenti".

In merito alla tutela monumentale, è stata a suo tempo chiesta la modifica del masterplan, in caso di esito positivo della verifica di interesse culturale della Cascina Malpensa, al fine di conservare e valorizzare l'immobile con una opportuna funzione coerentemente integrata nel complesso.

In merito alla tutela archeologica, considerato l'alto grado di rischio di interferenza di qualsiasi tipo di intervento che comporti manomissioni del sottosuolo (anche se di lieve entità) con depositi archeologici potenzialmente ancora conservati nel sottosuolo, la progettazione di eventuali interventi di tale natura dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1. Una volta definiti i progetti preliminari relativi ai singoli interventi costruttivi previsti, tutti i lavori che comporteranno movimenti di terra, anche di lieve entità - compresi i menzionati interventi di smantellamento di edifici e manufatti esistenti e di demolizione di pavimentazioni, dovranno essere sottoposti a valutazione da parte di questo Ufficio, che in relazione alla localizzazione, all'entità e alla profondità degli interventi detterà le specifiche prescrizioni volte a verificare - preventivamente o in corso d'opera - la eventuale sussistenza di depositi archeologici nel sottosuolo;*
- 2. Le indagini archeologiche prescritte (sondaggi preventivi, assistenza ai lavori, scavo stratigrafico in caso di rinvenimenti) dovranno essere condotte da personale qualificato, mediante formale incarico e con onere a carico della committenza, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, ma con la direzione scientifica dell'Ufficio scrivente.*
- 3. L'esecuzione delle verifiche archeologiche dovrà avvenire - per una parte consistente di esse e compatibilmente con le esigenze dei singoli cantieri - in fase di elaborazione del progetto definitivo/esecutivo o comunque anteriormente all'inizio delle lavorazioni previste, con il fine specifico di consentire una tempistica adeguata a tutti gli approfondimenti necessari, senza che ciò comporti problematiche e dispendiose interruzioni dei lavori.*

Da ultimo, si coglie l'occasione per precisare che gli interventi che dovessero interessare il patrimonio culturale saranno valutati ai sensi del D. Lgs. 42/04 e ss. mm. e ii, secondo i procedimenti previsti dalla normativa vigente.>;



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

14 di 35

RB A

REGIONE MARCHE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 9489 del 30/08/2022, osserva quanto segue:

<(...)>

Esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale e l'Allegato 1 scaricabili dal sito Web del MiTE;

Preso atto che "Uno degli aspetti innovativi del nuovo PNA sarà quello relativo all'identificazione delle macro-aree territoriali che esprimono in forma aggregata sia i bacini di utenza attuali afferenti ai diversi sistemi aeroportuali, sia le caratteristiche socio-economiche, demografiche e il grado di accessibilità e connettività offerto dal servizio aereo sul territorio nazionale";

Tenuto conto che "Al fine di individuare queste macro-aree e di valorizzare la capacità dei sistemi aeroportuali di connettere i territori, è stato introdotto un parametro denominato "con-accessibilità" in grado di completare sia la capacità di offerta di servizio aereo dei singoli aeroporti che il grado di accessibilità terrestre degli stessi e di catturare le interdipendenze tra le suddette caratteristiche";

Tenuto conto che nel corso della VAS verranno messi in relazione gli obiettivi ambientali (tra cui OA12. "Assicurare la conservazione dei beni paesaggistici", OA13. "Garantire l'integrazione delle opere nel paesaggio") con i macro-obiettivi del Piano (Sostenibilità, Digitalizzazione e Intermodalità), al fine dell'individuazione delle azioni sostenibili;

Tenuto conto che il Piano dovrà integrarsi con gli obiettivi di protezione ambientale previsti dalla pianificazione nazionale nei settori energia, clima, aria, mobilità, ecc;

Considerati gli indicatori di sostenibilità ambientale proposti nel Rapporto Preliminare Ambientale al fine dell'obiettivo della salvaguardia del "Paesaggio e Patrimonio Culturale, Architettonico e Archeologico";

It07 - Tutela delle aree vincolate e/o di valore paesaggistico (Aree di valore culturale e paesaggistico intese sia come elementi areali che puntiformi (Siti Unesco, Beni culturali ex art. 10 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., aree a vincolo paesaggistico ex artt. 136 e 142 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.);

It08 - Interferenza con aree a rischio paesaggistico (ISCR – <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto attiene allo specifico contesto territoriale di competenza, ritiene congruo il dettaglio delle informazioni comprese nel Rapporto Preliminare e nell'Allegato 1 (Caratterizzazione preliminare degli scali aeroportuali, Aeroporto di Ancona Falconara, pag.11).

Tuttavia risulta opportuno ricordare che lo scalo aeroportuale di Ancona Falconara è prossimo ad un'area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'ex art. 136 comma 1 lett. a), giusto D.M. 31.07.1985 (Valle del fiume Esino); inoltre si rammenta che, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, tutti i lavori pubblici devono prevedere la redazione di una documentazione archeologica da allegare al progetto di fattibilità, funzionale alla sottoposizione o meno dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.>;

REGIONE PIEMONTE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 16812 del 26/08/2022, osserva quanto segue:

< (...) >

Con riferimento al **Rapporto Preliminare ambientale**, si osserva quanto segue:

Relativamente al **par. 4** "Obiettivi generali di protezione ambientale e rapporto con altri piani e programmi", si osserva che, alla Tabella 4-1: Obiettivi generali di protezione ambientale, sono stati correttamente considerati i "Beni culturali e paesaggistici", mentre alla Tabella successiva 4-2: Obiettivi ambientali e macro obiettivi del PNA, si richiede di integrare l'Obiettivo Ambientale OA12 Assicurare conservazione dei beni paesaggistici, con la dicitura "culturali e archeologici";

Relativamente al **par. 5.1** "Oggetto di analisi" si prende atto che tra gli scali che sono oggetto di analisi, vi è l'aeroporto di Caselle (TO) sito nel territorio di competenza di questa Soprintendenza;

Relativamente al **par. 5.3** "Analisi preliminare del contesto ambientale", e al sottoparagrafo "Paesaggio e patrimonio culturale" con riferimento alla consistenza del patrimonio culturale, ulteriori fonti di supporto, oltre al portale web "Vincoli in rete" dell'ICCD, sono rappresentate dal sistema informativo "Carta del rischio del patrimonio culturale"



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

15 di 35

RB

della Direzione Generale Sicurezza del patrimonio culturale, disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>

nonché, per quanto riguarda il Piemonte, da diversi data-base relativi a specifici tematismi:

- Beni culturali architettonici:

<http://www.sabap-to.beniculturali.it/index.php/vincoli/14-applicazioni/49-gestione-vincoli-monumentali>

- Siti Unesco (compresi quelli archeologici):

<http://www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/unesco/i-siti-iscritti>:

Si rammenta inoltre che sono sottoposti a tutela ope legis per effetto del combinato disposto degli artt. 10-12 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. anche le cose immobili e mobili appartenenti allo stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 comma 2).

In merito al patrimonio paesaggistico e alla sua tutela, si evidenzia che il Piemonte si è già dotato di un Piano Paesaggistico Regionale, che è stato copianificato con il Ministero scrivente e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e che la consultazione dei Beni paesaggistici (compresi quelli archeologici "a rilevanza paesaggistica") è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr>.

Per l'attuazione del Piano è stato inoltre emanato il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R;

Relativamente al **par. 5.6** "Proposta di indicatori" Tabella 5-4: Indicatori di sostenibilità ambientale proposti, si condividono gli indicatori proposti, in quanto vengono presi in considerazione oltre ai beni paesaggistici, anche il patrimonio culturale, architettonico e archeologico e i Siti iscritti alla Lista UNESCO. Si chiede tuttavia di integrare nella tabella 5-5 "Matrice di correlazione tra obiettivi ambientali e indicatori proposti" al punto OA12 anche i beni culturali per coerenza con le specifiche It07 di cui alla tabella precedente.

Con riferimento all'**Allegato 1** "Caratterizzazione ambientale preliminare degli scali aeroportuali";

Relativamente alla scheda "AEROPORTO DI TORINO CASELLE (TRN)" il sedime aeroportuale interessa molto parzialmente beni tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 (art. 142, co.1, lettera c rispetto della fascia fluviale del torrente Banna) e, come indicato nella scheda, è posizionato a poca distanza dalla "Riserva naturale della Vauda" e dal "Parco naturale La Mandria" (art. 142, co.1, lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi) nonché in prossimità anche dai vincoli espressi D.M. 31/03/1952 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta "La Mandria" sita nell'ambito dei comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa" (Scheda A105 Catalogo I parte PPR) e D.M. 01/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello e delle aree dei Giardini Reali nei comuni di Venaria e Druento" (Scheda B061 Catalogo I parte PPR), tutelati ai sensi dell'art. 136.

Si richiede pertanto a fini cautelativi di integrare le valutazioni effettuate tramite specifico confronto di coerenza delle eventuali previsioni di progetto con gli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte, ossia verificarne la compatibilità con le prescrizioni vincolanti e la congruità con gli obiettivi perseguiti nelle Norme di attuazione del Ppr per le componenti paesaggistiche individuate nella Tavola P4 e interferite dall'opera stessa (con particolare riferimento alla viabilità storica e patrimonio ferroviario).

In riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, si invita a verificare la presenza - esternamente ai perimetri individuati in progetto e relative aree di rispetto - di eventuali beni culturali la cui limitata distanza, e/o la cui collocazione sulle rotte di decollo e atterraggio possa comportare il rischio di vibrazioni dannose per l'integrità materica dei beni medesimi.

Per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, si ritiene condivisibile l'assegnazione dell'area dell'aeroporto a una classe di valore "molto alto" secondo l'indicatore "PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE", considerato che essa conserva consistenti tracce della "limitatio" romana detta "centuriazione di Caselle", che le piste di atterraggio, in particolare, ne ricalcano fedelmente l'orientamento, allineandosi ad E al cardine massimo di Malanghero, di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

16 di 35

AB

importante funzione viaria, e sovrapponendosi in parte al punto d'incrocio con il decumano massimo e che tali terreni sono pertanto da considerarsi a rilevante potenziale archeologico.

Si richiamano inoltre i disposti dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) in merito al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse, da svolgersi secondo le modalità indicate nelle "Linee Guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati" emanate con DPCM del 14/02/2022.

In attesa delle prossime fasi della procedura, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza.>;

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 13524 del 26/08/2022, osserva quanto segue:

<(...)>

Con riferimento al Rapporto Preliminare ambientale, si osserva quanto segue:

Relativamente al par. 4 "Obiettivi generali di protezione ambientale e rapporto con altri piani e programmi", si osserva che, alla Tabella 4-1: Obiettivi generali di protezione ambientale, sono stati correttamente considerati i "Beni culturali e paesaggistici", mentre alla Tabella successiva 4-2: Obiettivi ambientali e macro obiettivi del PNA, si chiede di integrare l'Obiettivo Ambientale OA12 Assicurare conservazione dei beni paesaggistici, della dicitura "culturali e archeologici";

Relativamente al par. 5.1 "Oggetto di analisi" si prende atto che tra gli scali che sono oggetto di analisi, vi è l'aeroporto di Cuneo Levaldigi (CUF), in comune di Savigliano (CN), sito nel territorio di competenza di questa Soprintendenza;

Relativamente al par. 5.3 "Analisi preliminare del contesto ambientale", e al sottoparagrafo "Paesaggio e patrimonio culturale" con riferimento alla consistenza del patrimonio culturale, ulteriori fonti di supporto oltre al portale web "Vincoli in rete" dell'ICCD, è rappresentata dal sistema informativo "Carta del rischio del patrimonio culturale" della Direzione Generale Sicurezza del patrimonio culturale, disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>,

nonché, per quanto riguarda il Piemonte, da diversi data-base relativi a specifici tematismi

- Beni culturali architettonici

<https://www.sabap-al.beniculturali.it/index.php/attivita/vincoli>

- Siti Unesco (compresi quelli archeologici):

<http://www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/unesco/i-siti-iscritti>.

Inoltre si rammenta che ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 "Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico"; "Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2";

in merito al patrimonio paesaggistico e alla sua tutela, si evidenzia che il Piemonte si è già dotato di un Piano Paesaggistico Regionale, che è stato copianificato con il Ministero scrivente e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e che la consultazione dei Beni paesaggistici (compresi quelli archeologici "a rilevanza paesaggistica") è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr>

Per l'attuazione del Piano è stato inoltre emanato il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr)", ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

Relativamente al par. 5.6 "Proposta di indicatori" Tabella 5-4: Indicatori di sostenibilità ambientale proposti, si condividono gli indicatori proposti, in quanto vengono presi in considerazione oltre ai beni paesaggistici, anche il patrimonio culturale, architettonico e archeologico e i Siti iscritti alla Lista UNESCO;

Con riferimento all'Allegato 1 "Caratterizzazione ambientale preliminare degli scali aeroportuali";

Relativamente alla scheda "AEROPORTO DI CUNEO LEVALDIGI (CUF)", pur considerato che il sedime aeroportuale non interessa beni tutelati ai sensi della Parte II o III del D. Lgs. 42/2004, si richiede a fini cautelativi di integrare le valutazioni effettuate tramite specifico confronto di coerenza delle previsioni di progetto con gli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale Piemonte, ossia rispetto alle ulteriori componenti di interesse paesaggistico da esso individuate (al di fuori delle aree e dei beni assoggettati a tutela paesaggistica con vincolo vero e proprio "ope legis" o per decreto di pubblico interesse) nelle Tav. P2, P4 e P5, estese anche alla fascia di rispetto dell'aeroporto;

In riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte II del Codice BBCCP, si invita a verificare la presenza - esternamente ai perimetri individuati in progetto e relative aree di rispetto - di eventuali beni culturali la cui limitata distanza, e/o la cui collocazione sulle rotte di decollo e atterraggio possa comportare il rischio di vibrazioni dannose per l'integrità materica dei beni medesimi.

Riguardo la tutela archeologica, si richiamano inoltre i disposti dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) in merito al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico - richiesto ai sensi del succitato D. Lgs. per opere pubbliche o attuate con risorse pubbliche - da svolgersi secondo le modalità indicate nelle "Linee Guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati" emanate con DPCM del 14/02/2022.

In attesa delle prossime fasi della procedura, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza. >;

REGIONE PUGLIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 9226 del 19/08/2022, osserva quanto segue:

< In riferimento alla questione riportata in oggetto:

- esaminata la documentazione ed il relativo Rapporto Preliminare Ambientale;
- preso atto che, come riportato alla pagina 4 del suddetto Rapporto Preliminare Ambientale, l'oggetto di analisi è costituito dall'insieme dei 38 scali aeroportuali considerati di interesse nazionale;
- preso atto che, come riportato alla pagina 10 del suddetto Rapporto Preliminare Ambientale, la società proponente ENAC ha da tempo intrapreso iniziative volte all'introduzione degli aspetti ambientali nell'approccio culturale ed operativo ai temi inerenti lo sviluppo aeroportuale con lo scopo di promuovere e ottenere aeroporti ecosostenibili. All'uopo e a seguito della pubblicazione dell'Action Plan nazionale, la società proponente ENAC ha avviato un programma di monitoraggio delle misure di protezione ambientale poste in essere dai diversi soggetti del mondo aeronautico, allo scopo di valutarne i risultati e l'efficacia in termini di effettiva riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera;
- preso atto che, come riportato alla pagina 11 del suddetto Rapporto Preliminare Ambientale, un altro fronte su cui la società proponente ENAC sta lavorando è quello dell'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione. In tal senso, in affiancamento alla International Civil Aviation Organization, ENAC sta contribuendo alla predisposizione del contesto di certificazione e sostenibilità di tali carburanti;
- preso atto che, come riportato alla pagina 11 del suddetto Rapporto Preliminare Ambientale, per quanto riguarda il rumore, la società proponente ENAC ha adottato una procedura di certificazione acustica degli aeromobili registrati in Italia in applicazione della filosofia della International Civil Aviation Organization di contenimento del rumore. Tale filosofia è basata sul cosiddetto "balanced approach" che prevede di agire su 4 differenti fronti:
 - riduzione del rumore alla sorgente, implementando migliorie tecnologiche per gli aeromobili;
 - pianificazione e gestione dell'utilizzo del territorio;
 - utilizzo di specifiche procedure operative per l'abbattimento del rumore;
 - applicazione di limitazioni operative (solo qualora le precedenti misure non risultassero sufficienti);



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

- preso atto che, come riportato alla pagina 17 del suddetto Rapporto Preliminare Ambientale, in linea con il nono obiettivo dell'Agenda 2030 che si concentra sulla costruzione di infrastrutture resilienti, sulla promozione dell'innovazione e di un processo di industrializzazione equa, responsabile e sostenibile, gli obiettivi del PNA per sommi capi si possono così riassumere:
 - Individuare i livelli di accessibilità e di connettività degli aeroporti italiani e indicare i livelli di con-accessibilità sul territorio nazionale;
 - Stimare le potenzialità di mercato a livello aggregato e dei singoli aeroporti e individuare le criticità di sviluppo per l'accompagnamento della domanda, da condividere rispetto alla procedura di VAS;
 - Caratterizzare il ruolo del trasporto aereo e la sua integrazione nella rete dei trasporti nazionale con riferimento:
 1. a servizi intermodali che facilitino l'accessibilità sostenibile per la mobilità internazionale e di lungo raggio;
 2. alla complementarità del trasporto aereo per le aree dove l'accessibilità ferroviaria è modesta e/o sono lunghi tempi di implementazione dei potenziamenti pianificati;
 - Individuare le aree di "remoteness" caratterizzate da livelli di con-accessibilità inferiori a una determinata soglia e quindi incapaci di soddisfare i bisogni delle comunità di riferimento, che necessitano quindi di progettualità nazionale specifica a supporto della competitività e accessibilità aerea dei territori;
 - Classificare gli aeroporti in relazione ai livelli di con-accessibilità e ai potenziali di sviluppo;
 - Individuare prioritari interventi di adeguamento e transizione green, le modalità di integrazione degli stessi nei master plan aeroportuali e le aree di incentivazione e le modalità di indirizzo e monitoraggio di tale transizione; in particolare, fornire un set di indicatori che guidino le scelte e le tempistiche dei nuovi sviluppi;
 - Fornire uno strumento che consenta all' ENAC di effettuare una valutazione multidimensionale sulla qualità della crescita e sulla resilienza e flessibilità dei piani di sviluppo aeroportuali.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Soprintendenza, in base alle proprie specifiche competenze, formula le seguenti valutazioni e osservazioni, da considerarsi esaustive anche ai fini della compilazione del questionario per la valutazione preliminare.

- Si ritiene esaustivo l'elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e degli Enti Territoriali Interessati;
- si ritiene esaustivo l'elenco degli indicatori proposti per valutare la capacità aeroportuale secondo una nuova visione ispirata ai canoni di innovazione tecnologica di razionalizzazione ed efficientamento delle infrastrutture esistenti e dello spazio aereo, di valorizzazione del passeggero e di sviluppo di una nuova e integrata intermodalità (cfr. paragrafo 3.3 del Rapporto Preliminare Ambientale);
- si ritiene poco esaustiva l'analisi di coerenza esterna (cfr. paragrafo 4.0 del Rapporto Preliminare Ambientale) non tanto rispetto ad altri piani e programmi nazionali e statali vigenti, ma soprattutto rispetto al quadro sintetico della pianificazione e programmazione regionale, in relazione a cui andranno specificati i rapporti e le eventuali interferenze con il Piano Nazionale degli Aeroporti. In particolare mancano specifici riferimenti del piano di che trattasi, rispetto agli obiettivi strategici previsti dal PPTR della Puglia, oltre che a tutto quanto riportato negli elaborati del PPTR che compongono tanto lo scenario strategico del suddetto piano paesaggistico territoriale quanto il suo completo quadro normativo, a cui non viene fatto alcun cenno nel sopra citato Rapporto Preliminare Ambientale;
- si ritiene infine soddisfacente l'elenco dei fattori ambientali interessati dall'attuazione del programma, e riportati nel Rapporto Preliminare Ambientale (cfr. paragrafo 5.0).
Ai fini della individuazione dei possibili impatti ambientali significativi, derivanti dalla approvazione nella nostra nazione del Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA), la Scrivente evidenzia quanto segue.
- Nel definire le modalità per fare fronte agli obiettivi precedentemente elencati, oltre che per valutare



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB A

in maniera più specifica ed opportuna il rischio di perdita della risorsa naturale "suolo" ed il presumibile graduale rischio di impermeabilizzazione dello stesso, che l'attuazione del PNA potrebbe comportare, si raccomanda non solo di valutare preventivamente la conformità degli interventi previsti rispetto al quadro normativo del PPTR vigente in Puglia, ma anche di identificare le possibili aree interessate dagli interventi caso per caso, in funzione della tipologia di vincoli e/o caratteristiche ambientali identificanti le rispettive aree di intervento, oltre che della tipologia di azione prevista, al fine di poter evidenziare appieno le interferenze paesaggistiche d'insieme e quelle estetico-percettive del contesto territoriale interessato dalle opere di cui al piano di che trattasi. Si dovrà all'uopo avere particolare cura nell'identificare i beni oggetto di tutela paesaggistica, monumentale ed archeologica non solo rispettivamente tramite il sistema "SITAP: Beni Culturali e paesaggisti" ed il sistema "Vincoli in Rete", in quanto non sempre caratterizzati dalla dovuta esaustività di informazioni, ma anche tramite consultazione della idonea cartografia del PPTR attualmente vigente nella Regione Puglia e/o richiesta di accesso agli atti costituiti dagli elenchi dei vincoli di competenza di questa Soprintendenza che, tra l'altro, sono oggetto di continua e costante evoluzione ed implementazione;

- coerentemente a quanto già rilevato nel precedente punto in elenco, la sostenibilità sul paesaggio e sul territorio ed il monitoraggio, in particolare, degli interventi previsti per l'attuazione del PNA, dovrebbero prendere in considerazione anche un indicatore relativo alla corretta valutazione del numero dei beni monumentali, paesaggistici ed archeologici interferenti con le opere previste dal suddetto piano, al fine di poterne correttamente e compiutamente valutarne l'impatto rispetto alle aree oggetto di tutela;
- per quanto attiene l'indicatore It08 proposto ed identificato come "interferenza con aree a rischio paesaggistico", lo stesso dovrebbe essere puntualmente rilevato tramite l'individuazione quantitativa tanto della estensione della interferenza estetico-percettiva delle opere a farsi rispetto ai beni monumentali, paesaggistici ed archeologici presenti nell'area di intervento, da valutare tramite redazione di apposite foto simulazione e renders fotografici, quanto del numero dei beni interferenti con le suddette opere, come già specificato al precedente punto in elenco;
- facendo specifico riferimento a quanto riportato a pagina 14 dell'allegato 1 del Rapporto Preliminare Ambientale, denominato "Caratterizzazione ambientale preliminare degli scali aeroportuali", e relativamente alla descrizione dell'aeroporto di Bari, unico di specifica competenza di questa Soprintendenza, si rileva la totale carenza di riferimento grafico e descrittivo alla interpretazione identitaria e statutaria dei paesaggi della Puglia ed alla individuazione e classificazione dell'ambito di paesaggio e della figura territoriale in cui il suddetto aeroporto risulta essere inserito. I suddetti dati, reperibili tra la cartografia del PPTR vigente nella Regione Puglia, costituiscono di fatto approfondimenti conoscitivi da non sottovalutare e da prendere come riferimento di maggiore rilevanza rispetto ai dati riportati delle unità fisiografiche dei paesaggi e del valore culturale dell'area, così come desunti dalla fonte dell'Ecoatlante dell'ISPRA e costituenti gli unici dati riportati nel sopra citato allegato.

Questa Soprintendenza resta a disposizione, comunque, per ogni ulteriore indicazione necessaria.>;

REGIONE SICILIA

L'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, con parere endoprocedimentale di competenza, pubblicato sul sito web del MiTE in data 31/08/2022, nota prot. n. 63463, osserva quanto segue:

< (... ...)

1) In ordine ai profili inerenti la valutazione della coerenza con gli strumenti programmatori regionali il Rapporto Ambientale dovrà tenere conto principalmente dei seguenti Piani:

(i) PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) che dà particolare rilievo alle azioni legate al potenziamento della competitività del settore agricolo e forestale e alla preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi nonché alle azioni mirate a promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali;

(ii) PIANO REGIONALE FAUNISTICO VENATORIO che istituisce e regola le Oasi di Protezione e Rifugio per l'avifauna migratoria in seno ai laghi artificiali, confermando l'importanza di tali aree per la difesa della biodiversità poiché le zone umide (siano esse naturali o artificiali) e le aste fluviali interne rappresentano i luoghi di maggiore frequentazione dell'avifauna acquatica rivestendo un rilevante carattere di importanza biologica ed ecologica. Finalità principale del Piano Regionale Faunistico Venatorio è quella di tutelare e migliorare l'ambiente ed



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RG X

individuare le linee generali e di indirizzo per la gestione faunistico-venatoria sul territorio. Per il raggiungimento di tali finalità primarie, il Piano è stato redatto per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- assegnare quote di territorio differenziate, destinate rispettivamente alla protezione della fauna ed alla caccia programmata;
- migliorare la protezione diretta delle specie appartenenti alla fauna selvatica particolarmente protetta e/o minacciata e delle zoocenosi che contribuiscono al mantenimento di un elevato grado di biodiversità regionale, nazionale e globale;
- ripristinare gli habitat delle specie faunistiche e gli ecosistemi attraverso interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici;
- interagire con i soggetti gestori delle aree protette, relativamente ad una coordinata gestione della fauna selvatica;
- regolamentare l'attività venatoria con particolare attenzione ai Siti Natura 2000;
- contribuire a mitigare gli effetti delle attività derivanti dall'esercizio venatorio;
- rendere la gestione faunistico-venatoria compatibile con le attività agro-silvo-pastorali;
- assicurare il controllo delle specie faunistiche problematiche;
- realizzare una efficiente rete di centri di recupero della fauna selvatica ferita o debilitata;
- organizzare e avviare un'attività di monitoraggio costante della fauna selvatica nel territorio.

(iii) PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE: che persegue fundamentalmente i seguenti obiettivi:

- la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
- la valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che per le future generazioni;

e che individua tra gli assi strategici:

- il sostegno e la rivalutazione dell'agricoltura tradizionale in tutte le aree idonee, favorendone innovazioni tecnologiche e culturali tali da non provocare alterazioni inaccettabili dell'ambiente e del paesaggio;
- la gestione controllata delle attività pascolive ovunque esse mantengano validità economica e possano concorrere alla manutenzione paesistica (comprese, all'occorrenza, aree boscate);
- gestione controllata dei processi di abbandono agricolo, soprattutto sulle "linee di frontiera", da contrastare, ove possibile, con opportune riconversioni culturali (ad esempio dal seminativo alle colture legnose, in molte aree collinari) o da assecondare con l'avvio guidato alla rinaturalizzazione;
- gestione oculata delle risorse idriche, evitando prelievi a scopi irrigui che possano accentuare le carenze idriche in aree naturali o seminaturali critiche.

(iv) PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PRTA) che individua i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità ambientale, i corpi idrici a specifica destinazione con i relativi obiettivi funzionali e gli interventi atti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa, fra loro integrate e distinte per bacino idrografico; individua altresì le aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, differenziate in:

- Aree sensibili;
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;
- Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

(v) PIANO INTEGRATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

2) Lo studio di incidenza ambientale dovrà essere redatto ai sensi delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale pertanto fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto dal Progetto di Piano.>;

REGIONE TOSCANA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 22290 del 19/08/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

- Cap. 4: "Obiettivi generali di protezione ambientale e rapporto con altri piani e programmi" - tabella 4-2 "Obiettivi ambientali e macro obiettivi del PNA". Il Rapporto Ambientale dovrà includere, oltre a "conservazione dei Beni paesaggistici" (OA12) e "garantire l'integrazione delle opere nel paesaggio" (OA13), anche la tutela diretta e indiretta dei Beni culturali, tra cui il patrimonio archeologico noto o potenziale.
- Cap. 5: "Ambito di influenza territoriale e aspetti ambientali interessati - Paesaggio e patrimonio culturale". Si condivide la valutazione sulla complessità delle tematiche direttamente o indirettamente riconducibili al patrimonio culturale. Per quanto riguarda le fonti da utilizzare in sede di RA, si sottolinea che la piattaforma Vincoli in rete, curata dagli organi centrali di questo Ministero, pur contemplando una ricca base di dati relativi al patrimonio culturale, non è esaustiva, essendo in continua fase di implementazione. Si ricorda che le banche dati più aggiornate, soprattutto per quanto riguarda i beni paesaggistici, sono costituite dai Quadri Conoscitivi degli enti locali territoriali, che hanno spesso censito e aggiornato l'elenco dei beni paesaggistici di propria competenza in occasione dell'elaborazione dei piani di governo del territorio. A questi ultimi sarà pertanto opportuno fare riferimento, se non in fase di VAS, sicuramente nelle fasi di progettazione di qualsiasi intervento che abbia effetto sulle componenti ambientali paesaggio e beni culturali.
- Cap. 5: "Ambito di influenza territoriale e aspetti ambientali interessati" - tabella 5-4 "Indicatori di sostenibilità ambientale proposti". Si rileva una certa confusione tra le definizioni di paesaggio, beni culturali e patrimonio culturale, che dovranno essere risolte nel RA secondo la normativa vigente (art. 2 del D. Lgs. 42/2004). Si richiede inoltre di inserire anche uno specifico indicatore "beni archeologici" che includa, oltre ai beni tutelati ex art. 10 del D. Lgs. 42/2004, anche le aree di interesse archeologico non tutelate con vincolo diretto. Inoltre si segnala che, contrariamente a quanto affermato al punto It08 - Interferenza con aree a rischio paesaggistico, la Carta del Rischio curata da questo Ministero non riguarda le aree considerate "a rischio paesaggistico", ma riguarda il rischio di danno ai beni culturali immobili presenti sul territorio in relazione a vari potenziali fattori di rischio per la sua conservazione. Si ribadisce quanto già espresso al punto precedente relativamente all'utilizzo come fonte primaria dei Quadri Conoscitivi dei piani di governo territoriali, in genere frutto dell'azione congiunta di Comuni e Soprintendenze.

Poiché tra gli scali aeroportuali considerati di interesse nazionale che saranno oggetto del Piano è compreso l'aeroporto di Firenze, che ricade nella competenza territoriale di questa Soprintendenza, si ritiene infine opportuno richiamare l'esperienza del precedente Piano di sviluppo, che non ha ricevuto l'approvazione. Nella futura pianificazione infatti sarà opportuno tenere conto, almeno per quanto attiene alle competenze di tutela di questa Soprintendenza, delle criticità di coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale della Toscana, già emerse nel corso del precedente "iter" progettuale. Si ricordano, a mero titolo esemplificativo, l'incompatibilità tra le esigenze tecnicoaeronautiche relative alla lunghezza della pista e il progetto di territorio "Parco agricolo della Piana", la modifica della percezione del paesaggio in conseguenza di un eventuale sviluppo altimetrico del terminal, la deviazione rispetto all'orientamento di origine centuriale delle nuove infrastrutture nella Piana, oltre a varie problematiche di coerenza e continuità delle opere di compensazione ambientale.

Resta comunque inteso che i singoli progetti, qualora interessino direttamente o indirettamente il patrimonio culturale, saranno valutati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., e del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di



RB

Piano Paesaggistico Regionale della Toscana se ricadenti nel territorio di competenza, secondo i procedimenti previsti dalla normativa vigente.>;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – Settore qualità ambientale, con parere endoprocedimentale di competenza, pubblicato sul sito web del MiTE in data 30/08/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

La Provincia di Trento partecipa ai processi di VAS di competenza nazionale avvalendosi dello scrivente Settore, che cura l'acquisizione e il coordinamento delle osservazioni formulate dalle diverse Strutture provinciali. A tale proposito si segnala che nel capitolo 2.3 del Rapporto preliminare, ove si elencano i soggetti competenti in materia ambientale individuati all'interno delle amministrazioni regionali, per la Provincia di Trento viene indicato l'Ufficio per le valutazioni ambientali del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali. A seguito della riorganizzazione delle strutture provinciali avvenuta nel maggio 2020 le competenze del suddetto Ufficio inerenti le valutazioni ambientali sono passate all'Unità organizzativa per le valutazioni ambientali dello scrivente Settore qualità ambientale, struttura incardinata nell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Nell'ambito della consultazione in oggetto si sono espresse le seguenti strutture provinciali:

- Servizio Opere stradali e ferroviarie (prot. n. 545564 del 3 agosto 2022);
- Servizio Gestione strade (prot. n. 546245 del 4 agosto 2022);
- Dipartimento infrastrutture (prot. n. 566862 del 12 agosto 2022);
- Soprintendenza per i beni culturali (prot. n. 569157 del 16 agosto 2022);
- Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette (prot. n. 573037 del 18 agosto 2022);
- U.O. Tutela dell'aria e agenti fisici dello scrivente Settore.

Dalla documentazione depositata emerge che gli obiettivi del PNA sono i seguenti:

- individuare i livelli di accessibilità e di connettività degli aeroporti italiani e indicare i livelli di con-accessibilità sul territorio nazionale;
- stimare le potenzialità di mercato a livello aggregato e dei singoli aeroporti e individuare le criticità di sviluppo per l'accompagnamento della domanda;
- caratterizzare il ruolo del trasporto aereo e la sua integrazione nella rete dei trasporti nazionale con riferimento ai servizi intermodali che facilitano l'accessibilità sostenibile per la mobilità internazionale e di lungo raggio ed alla complementarità del trasporto aereo per le aree dove l'accessibilità ferroviaria è modesta e/o sono lunghi i tempi di implementazione dei potenziamenti pianificati;
- individuare le aree di "remoteness" caratterizzate da livelli di con-accessibilità inferiori a una determinata soglia e quindi incapaci di soddisfare i bisogni delle comunità di riferimento, che necessitano quindi di progettualità nazionale specifica a supporto della competitività e accessibilità aerea dei territori;
- classificare gli aeroporti in relazione ai livelli di con-accessibilità e ai potenziali di sviluppo;
- individuare prioritari interventi di adeguamento e transizione green, le modalità di integrazione degli stessi nei master plan aeroportuali e le aree di incentivazione e le modalità di indirizzo e monitoraggio di tale transizione;
- fornire uno strumento che consenta all'ENAC di effettuare una valutazione multidimensionale sulla qualità della crescita e sulla resilienza e flessibilità dei piani di sviluppo aeroportuali.

Il PNA, rispondendo a precise indicazioni ed istanze dell'Unione Europea, ha l'obiettivo di promuovere la sostenibilità, favorendo tra l'altro la decarbonizzazione del sistema, l'innovazione tecnologica e l'intermodalità. Lo scopo della VAS è di verificare che le scelte tecnologiche e localizzative che saranno effettuate possano portare a maggiori benefici ambientali su alcune componenti chiave (quali, ad esempio, emissioni climalteranti ed inquinanti in atmosfera) nonché produrre il minor impatto ambientale possibile sulle componenti inevitabilmente interessate dalla realizzazione di eventuali nuove infrastrutture (quali, ad esempio, il suolo o il paesaggio).



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Handwritten signature and initials.

L'ambito tematico pianificatorio primario del PNA è costituito dall'insieme degli scali aeroportuali considerati di "interesse nazionale", secondo quanto disposto dall'art. 698 del Codice della Navigazione, il cui elenco è stato approvato nell'ambito della Conferenza Stato - Regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si è completata il 19 Febbraio 2015.

Il Rapporto preliminare delinea un primo inquadramento a livello nazionale delle componenti ambientali più strettamente interessate dalle azioni di Piano e in particolare riporta nell'Allegato 1 la caratterizzazione ambientale dettagliata delle 38 aree territoriali dove ricadono gli scali aeroportuali di interesse nazionale.

Posto che il territorio della Provincia di Trento non rientra tra tali aree, si ritiene in ogni caso opportuno fornire alcuni contributi in relazione all'approccio metodologico generale proposto nel Rapporto preliminare.

Per quanto riguarda la matrice aria, si ritiene che in alcuni passaggi del Rapporto preliminare non sia adeguatamente posta in evidenza la distinzione fra gli inquinanti rilevanti per la qualità dell'aria e i gas climalteranti. In particolare, fra gli obiettivi ambientali la riduzione dei gas climalteranti viene citata sia nell'obiettivo OA3 che nel OA4 e nell'analisi preliminare del contesto ambientale per l'atmosfera si indica solo la qualità dell'aria, con le emissioni di CO₂ esposte congiuntamente ai valori di immissione di alcuni inquinanti propri della stessa. Al contempo, nell'elencazione degli obiettivi sinergici vengono invece correttamente evidenziati i distinti e relativi documenti di pianificazione nazionale piuttosto che regionale/provinciale. Nella definitiva stesura del Rapporto ambientale si ritiene opportuno che tale distinzione trovi maggiore evidenza e chiarezza proprio ed anche in relazione ai diversi obiettivi ambientali e sinergici dello stesso PNA.

Per quanto concerne l'inquinamento acustico, stando al rapporto sull'inquinamento acustico ambientale pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), almeno una persona su cinque in Europa è esposta a livelli di rumore considerati nocivi per la salute. In Italia, all'interno delle aree urbane la popolazione esposta alla componente di rumore prodotta dal traffico aereo a livelli superiori alla soglia Lden (livello giorno-sera-notte) di 55 dB(A) è di oltre 140.000 persone, mentre 34.000 persone sono esposte a Lnight (livello notte) oltre i 50 dB(A). Nelle aree extraurbane, invece, sono rispettivamente 150.000 e 60.000 le persone esposte a livelli eccedenti le predette soglie (Fonte: dati 2017 AEA). Tali soglie sono ritenute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un utile riferimento per la valutazione degli effetti nocivi causati dall'esposizione al rumore. Attraverso l'elaborazione di tali dati si stima che più di 80.000 persone accusano problemi di disturbo da rumore generato dal traffico aereo. Inoltre, risulta opportuno considerare che dalle indagini psicoacustiche condotte da Miedema H.M.E. la percentuale di persone fortemente disturbate dal rumore generato dal trasporto aereo eccede di circa il 40% quello generato dal traffico veicolare urbano e di circa il 50% di quello generato dal traffico ferroviario, a parità di livello di rumore considerato (75 Lden). Tali riferimenti pongono dunque in evidenza che l'entità del disturbo provocato dal rumore aereo non è solo legata all'intensità del rumore bensì è fortemente condizionata anche dalla natura della specifica sorgente considerata. Risulta pertanto evidente che, nell'ambito delle politiche europee di contenimento del rumore ambientale dettate in applicazione della Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, recepita dallo Stato italiano con il D. Lgs. n. 194 del 19 agosto 2005, lo scopo è quello di cercare di intraprendere delle politiche di contenimento del rumore per ridurre il numero di persone esposte a livelli di rumore ritenuti inaccettabili. A tal fine, i gestori delle relative infrastrutture di trasporto principali che, in particolare per quanto riguarda gli aeroporti, corrispondono a quelli con più di 50 ml movimenti/anno, sono tenuti ad elaborare le mappe acustiche e i relativi Piani d'azione qualora siano previsti livelli eccedenti i livelli di valutazione del rumore aeroportuale (LVA) fissati per le diverse zone nei dintorni dell'aeroporto.

Le scelte pianificatorie future dovrebbero pertanto cercare di promuovere il sostegno ad una generale politica di contenimento degli impatti favorendo i criteri per uno sviluppo del traffico aereo ecosostenibile attraverso il quale riconoscere il trasporto aereo semplicemente come una delle diverse opportunità di mobilità, da pesare anche in relazione al prevedibile impatto generato sulla popolazione esposta. Risulterebbe per questo utile voler analizzare gli attuali impatti prodotti dai principali scali nazionali da cui sviluppare delle strategie di interesse comunitario che riescano a calarsi sul territorio nazionale attraverso azioni di accorpamento, gestione, programmazione e, ove possibile, di riduzione dei movimenti futuri nel medio e lungo periodo, volendo a tal fine usufruire di strumenti che evitino in maniera organica l'acutizzarsi delle già notevoli pressioni ambientali esercitate in alcune realtà, evitando di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

24 di 35

RB

gravare oltre misura su altri territori. Ciò al fine di evitare che le azioni di salvaguardia promosse in applicazione della Direttiva END (Environmental Noise Directive) modifichino o perfino contrastino con il costante e continuo contenimento del numero delle persone esposte a livelli di rumore ritenuti inaccettabili. Questo processo di gestione del rumore permetterebbe di conoscere quali saranno i possibili interventi grazie ai quali prospettare una ridistribuzione e un incremento delle movimentazioni su ciascun aeroporto nazionale nell'ambito di uno sviluppo sostenibile del settore dei trasporti giacché, attualmente, il trasporto aereo incide per circa il 30% nella determinazione della pressione ambientale sul territorio della UE. Ne consegue che una sua riduzione non solo soddisferebbe gli obiettivi strategici dell'UE bensì eviterebbe di disperdere quell'importante opera di salvaguardia avviata dall'Italia in applicazione della Direttiva 2002/49/CE, ancorché numerosi Comuni non abbiano ancora adottato la Classificazione Acustica (ex art. 6, c. 1, lettera a), L.447/95), la quale, è bene ricordare, rappresenta il principale strumento per avviare un efficace programma di gestione del rumore ambientale.

Sulla scorta di quanto sopra espresso, i contenuti manifestati dal PNA non sembrano soddisfare tali preminenti requisiti, essendosi limitato a riconoscere l'adozione di una procedura di certificazione acustica degli aeromobili registrati in Italia in applicazione degli indirizzi assunti dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) la quale, seppur perseveri nell'obiettivo di contenere il rumore, non considera per contro i possibili impatti derivati dagli sviluppi del settore aereo attraverso previsioni di medio e lungo periodo, coerentemente alla "Strategia europea per una mobilità a basse emissioni" (COM(2016) 501 final), in relazione ai quali giustificare il ricorso a idonei strumenti di salvaguardia aggiuntivi maturati usufruendo anche di strumenti di previsione (modelli di calcolo) grazie ai quali provvedere alla definizione di adeguati piani di contenimento e abbattimento di rumore in grado di compensare anche l'eventuale incremento della rumorosità generato da un aumento dei volumi legati al trasporto aereo. Ciò nonostante, gli strumenti in carico alle Amministrazioni locali, tra i quali rientrano la pianificazione (classificazione acustica ex art. 4, c. 1, lettera a)), la valutazione (impatto acustico ex art. 8) e il contenimento (piani di risanamento acustico comunali ex art. 7) previsti dalla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), risultino in certi casi carenti ed in altri addirittura assenti.

In merito all'approccio metodologico che si intende applicare alla valutazione dei possibili effetti sulle componenti ambientali ed in particolare sui siti della Rete Natura 2000, il Rapporto preliminare delinea i contenuti che dovranno essere analizzati nel Rapporto ambientale e nello Studio di Incidenza Ambientale in esso contenuto prendendo in considerazione principalmente lo stato degli habitat e delle specie e i corridoi ecologici potenzialmente interessati dalle azioni. In particolare, tiene conto del fatto che la realizzazione di infrastrutture, specie se di tipo lineare come ad esempio le piste aeroportuali o i percorsi per la mobilità interna, potrebbero interferire con le naturali reti di connessioni che permettono lo spostamento di fauna e lo scambio genetico tra le specie vegetali presenti, alterando in modo diretto ma anche indotto il sistema naturale presente all'intorno dello scalo. Viene descritto che particolare attenzione sarà posta all'avifauna, oggetto peraltro di specifiche norme, che subisce in modo rilevante interferenze legate al traffico aereo. In riferimento all'analisi degli effetti delle scelte del PNA sulle componenti ambientali, si ritengono condivisibili i contenuti ed il livello di dettaglio delle informazioni descritti nell'ambito del Rapporto preliminare che verranno successivamente sviluppati nel Rapporto ambientale, vista anche la previsione del monitoraggio ambientale sugli effetti ambientali del Programma tramite indicatori che permettono di rilevare in modo diretto l'effetto (positivo o negativo) prodotto dall'intervento e, se necessario, rilevare eventuali effetti negativi inattesi e porvi rimedio o mitigarli attraverso opportune azioni di mitigazione o azioni correttive. Si ritiene tuttavia necessario approfondire il potenziale impatto della definizione degli interventi nelle aree aeroportuali sulle specie di uccelli tutelati dalla Direttiva Uccelli, con particolare riferimento all'eventuale interferenza con rotte migratorie, aree con funzioni di stepping stones e corridoi ecologici.

Visto quanto sopra esposto, si concorda pertanto con quanto riportato nel Rapporto preliminare in merito all'impostazione che verrà data nel Rapporto ambientale alla valutazione dei possibili effetti sulle componenti ambientali, ma si chiede di dedicare un'attenzione specifica all'inserimento di uno studio di tipo naturalistico-ambientale che valuti l'impatto delle scelte del piano nei confronti della specie di avifauna presenti nelle aree interessate. In ogni caso, dove sono possibili interferenze con siti della Rete Natura 2000 si chiede di evidenziare la necessità di un successivo adempimento specifico di VIncA nella fase di progettazione dell'intervento, in modo da poter entrare nel dettaglio degli interventi previsti.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

Infine, si evidenzia che all'interno del patrimonio costruito degli aeroporti sono presenti in alcuni casi testimonianze significative in ambito architettonico, ingegneristico e artistico riferibili sia al Primo che al Secondo Novecento non sempre tutelate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, spesso non aventi il requisito di risalenza ad oltre settanta anni che le sottoporrebbe "ope legis" alle previsioni di legge, anche alla luce della diversa natura giuridica dei proprietari dei beni. All'interno di questo patrimonio si trovano opere significative che si ritiene meritino di essere individuate attraverso operazioni di censimento ed eventualmente tutelate.

Ciò premesso, posto che la fase di consultazione in oggetto (scoping) ha l'obiettivo di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni che dovranno essere incluse nel Rapporto ambientale, ci si riserva di esprimersi nell'ambito delle successive fasi di consultazione per eventuali contributi di dettaglio, in particolare qualora venissero identificati nuovi interventi o elementi che possano interessare il territorio provinciale.>;

REGIONE VENETO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 27514 del 22/08/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

- a) *si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano nei termini di indirizzo e di definizione dei criteri e delle linee strategiche generali anche se, parallelamente, non appare sufficientemente approfondita ed è, pertanto, da intendersi come **non esaustiva l'analisi del rapporto con gli altri pertinenti piani o programmi**, sia in termini di coerenza interna che di coerenza esterna in relazione alla pianificazione pertinente. Ciò in ragione del fatto che in questa fase di analisi il Rapporto Preliminare si limita ad individuare un insieme di strumenti di pianificazione e/o programmazione sovraordinata, indicando i principali obiettivi di raffronto e anticipando i criteri metodologici di valutazione che dovranno espandersi nel Rapporto Ambientale. Stante la natura preliminare dell'analisi, pertanto, si rimandano le valutazioni merito ad una fase successiva di approfondimento, anticipando sin d'ora che, data la sensibilità della materia e i possibili impatti che l'attuazione di piano potrebbe ingenerare nei contesti di riferimento, si riterrebbe auspicabile un raccordo con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione – sebbene sotto ordinata – coordinando gli obiettivi programmatici con i contenuti del nuovo "Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto", approvato con D.G.R. n. 107 in data 17-07-2020.*
- b) *si ritiene non esaustiva, data la natura preliminare dell'analisi condotta, **la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente**, nonché il livello di analisi complessiva delle componenti e delle vulnerabilità ambientali, che interessano gli ambiti di pertinenza dello scrivente Ufficio. La documentazione prodotta, infatti, non consente di valutare la reale portata delle azioni che si renderanno necessarie al fine di attuare gli obiettivi strategici, impedendo di considerare gli effetti prevedibili a scala territoriale e paesaggistica, in funzione delle previsioni teoriche di crescita delle capacità aeroportuali. Manca, inoltre, la prefigurazione di diversi scenari che permettano di confrontare gli impatti paesaggistici e ambientali conseguenti alla totale o alla parziale attuazione del PNA, o a quella di scenari alternativi. Si ritiene, pertanto, necessario che le successive fasi di valutazione procedano mediante analisi di dettaglio che, pur nella generalità dei contenuti, tengano in debito conto gli aspetti legati alla conservazione dei segni storici del paesaggio e alle inevitabili interferenze che l'attuazione degli obiettivi di piano porranno in essere, con particolare riferimento, per quanto di competenza, agli scali aeroportuali di Venezia (VCE) e Treviso (TFS);*
- c) *si ritiene non esaustiva **la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal piano**, poiché l'analisi, pur nella necessaria e assoluta generalità dovuta all'estensione territoriale del PNA e alla fase preliminare di valutazione, non esamina la consistenza del patrimonio culturale – anche con dati necessariamente aggregati e tabellari che, in ogni caso, muovano nella direzione di censire le porzioni di territorio tutelato – ma, soprattutto, nel tralasciare totalmente gli aspetti di natura operativa attraverso i quali il piano dovrebbe concretamente estrinsecarsi, non considera le possibili interferenze che potrebbero instaurarsi tra il patrimonio culturale e l'attuazione, anche parziale, degli obiettivi strategici. Tale carenza ricognitiva emerge anche nella più specifica indagine contenuta nell'Allegato 1 che, pur evidenziando, dal punto di vista territoriale, i contesti in cui si situano i diversi scali aeroportuali, prendendo in considerazione i principali parametri di riferimento, si limita ad indicare delle informazioni di*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

massima, che, almeno per quanto concerne gli aspetti paesaggistici e quelli legati al patrimonio culturale (monumentale e archeologico), non forniscono alcun elemento utile a procedere con una disamina dei caratteri sostanziali dei luoghi da cui far scaturire potenziali criticità attuative. Si ritiene, pertanto, che le successive fasi di approfondimento debbano necessariamente confrontarsi e coordinarsi con le componenti ambientali di spiccato valore territoriale, rappresentate dai "beni paesaggistici" (sia delle aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge, a termini dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, che di quelle tutelate in base alla legge, a termini dell'art. 136 del citato Decreto), dalle Riserve Naturali, dalle aree SIC e ZPS e dai siti UNESCO presenti e diffusi sul territorio, per una fascia significativamente ampia rispetto alle aree strettamente interessate, supportata da un'approfondita analisi delle relazioni paesaggistiche e culturali fra i beni tutelati e il contesto di riferimento che dovrà altresì, valutare le possibili conseguenze che l'attuazione del piano possa generare nel palinsesto attuale e le risposdenze con gli obiettivi di tutela paesaggistica. Si rammenta che una lettura scorretta o superficiale di tali sistemi di valori paesaggistici e territoriali rischia di obliterare brani significativi e sostanziali del paesaggio storico, sottraendo chiavi di lettura indispensabili alla comprensione del sistema paesaggistico e culturale, così come percepito dalla popolazione, per cui si ritiene debba essere approfondita, anche metodologicamente, la individuazione del processo di studio che dovrebbe portare ad acquisire i dati sensibili nella direzione della salvaguardia delle qualità insite nei luoghi. Con particolare riferimento al patrimonio archeologico, si prende atto che, alla voce It07 – Tutela delle aree vincolate e/o di valore paesaggistico, il Rapporto Ambientale Preliminare VAS_PNA prevede la necessità di considerare i beni culturali provenienti dalla mappatura del MIBACT, tramite il sistema "Vincoli in rete", nonché i beni tutelati ai sensi della Parte I e II del D. Lgs. 42/04, reperibili dai portali regionali e provinciali. Si sottolinea, tuttavia, che ai fini di una corretta valutazione del potenziale impatto del Piano in oggetto sul patrimonio archeologico sepolto e, spesso, non ancora noto, è necessario prendere in considerazione anche la mappatura dei siti archeologici evidenziati da indagini di scavo e da rinvenimenti fortuiti, al fine di delineare un quadro complessivo del rischio archeologico il più dettagliato e completo possibile. I territori coinvolti nel Piano, infatti, presentano un elevato rischio archeologico intrinseco, derivante da una lunga e diffusa frequentazione antropica che ha determinato la formazione di un patrimonio archeologico rilevante, pertinente ad un ampio excursus cronologico, dalla preistoria all'età moderna. A questo proposito, per il territorio di competenza, oltre alle banche dati menzionate nel RAP, si rimanda alla mappatura di siti archeologici disponibile nel sistema gestionale RAPTOR consultabile online (www.raptor.beniculturali.it). Un'adeguata valutazione nel merito, che tenga conto dell'effettivo potenziale archeologico degli areali interessati dal piano e degli effetti che i futuri interventi potranno avere sul patrimonio archeologico, dovrà pertanto essere assicurata nelle successive fasi di approfondimento progettuale del Piano e, in particolare, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in applicazione di quanto previsto nei Lavori Pubblici dall'art. 25 del D.Lgs. 50-2016 (Codice degli Appalti);

- d) per i motivi su esposti, si ritiene **non valutabile**, in questa fase di analisi, **la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale**, compresi quelli relativi all'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali e non, in ragione del fatto che non viene sufficientemente analizzato, valutato e descritto l'impatto che l'attuazione, anche parziale, degli obiettivi strategici previsti possa generare nel contesto paesaggistico di competenza di questa Soprintendenza. Il rischio che le opere derivanti dalla attuazione delle strategie di piano – di cui si ignora, allo stato attuale, consistenza e potenziale incidenza sul territorio – possano determinare impatti significativi sul contesto paesaggistico e ambientale, anche nell'area metropolitana di Venezia e nell'area suburbana di Treviso, impone di valutare ed analizzare in modo molto approfondito i caratteri e le peculiarità del territorio di riferimento, le valenze paesaggistiche, l'assetto e le vulnerabilità dell'insieme paesaggistico e delle sue singole componenti, al fine di ridurre al minimo le potenziali alterazioni percettive, anche su larga scala, che le azioni indotte dall'attuazione delle strategie di piano possano ingenerare sul paesaggio e sul patrimonio culturale oggetto di protezione e tutela. Si auspica, pertanto, che il RA possa approfondire tali aspetti, andando ad individuare gli ambiti territoriali di applicazione e a specificare la qualità e le caratteristiche operative degli interventi così da poterne valutare gli effetti significativi;
- e) in virtù di quanto esposto ai precedenti punti c) e d), si ritiene **non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale**, proprio perché nel RP non vengono affatto valutati tali aspetti, e si rimanda pertanto al Rapporto Ambientale per un doveroso approfondimento nel merito che possa dimostrare la sostenibilità degli obiettivi prefigurati dal piano in relazione al patrimonio culturale tutelato ed introdurre, se del caso, eventuali correttivi;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB A

f) **si ritiene non esaustiva** la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. In analogia ai punti precedenti, il Rapporto Preliminare si limita a descrivere in maniera del tutto sintetica e superficiale l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi e alludendo al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Preme a tal proposito precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiC. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiC.>;

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 14201 del 12/08/2022, osserva quanto segue:

<(...)>

- a) **si ritiene non esaustiva** l'indicazione dei contenuti del PNA relativamente agli obiettivi di sostenibilità ambientale per quanto concerne i beni culturali e paesaggistici in termini di indirizzo e di definizione dei criteri;
- b) **si ritiene non esaustiva** l'individuazione degli strumenti per la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico ai fini dell'analisi e della sua caratterizzazione. Nella caratterizzazione ambientale preliminare degli scali aeroportuali (all.1), nella fattispecie dell'Aeroporto Marco Polo di Tessera, circa i valori culturali, si fa riferimento all'Ecoatlante dell'ISPRA. Tuttavia tale fonte non risulta essere esaustiva né tanto meno accurata per la caratterizzazione del territorio in esame. Si suggerisce, per il territorio di competenza, di prendere in considerazione per la mappatura dei beni vincolati dal D.Lgs.42/2004 e la relativa misurazione del valore culturale, il sito GIS della SABAP VE-LAG (<http://venezia.gis.beniculturali.it/vincoli/scrivania-vincoli>) e in generale i Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) delle aree di riferimento, anche tenendo conto della prossimità dell'aeroporto di beni culturali, quali il Forte Rossarol e il Forte Bazzera. Inoltre si ritiene opportuno che nelle fasi successive di attuazione venga tenuta in considerazione la peculiarità dell'ambiente lagunare particolarmente fragile, valutando nello specifico i possibili effetti del Piano a breve, medio e lungo termine. A questo proposito, considerato che al momento il Piano Paesaggistico della Regione Veneto è in fase di elaborazione, si ritiene utile consultare il PALAV (Piano d'Area della Laguna e dell'area Veneziana) e, per gli aspetti archeologici, la proposta di Piano Paesaggistico d'Ambito recepita dalla Giunta Regionale con delibera n.699 del 14/05/2015, la quale, ancorché non vigente, rappresenta il quadro più aggiornato per quanto riguarda le aree di interesse paesaggistico archeologico del territorio di competenza di questa Soprintendenza;
- c) **si ritiene non esaustivo** il metodo di analisi dei contesti territoriali per la valutazione delle strategie di intervento coerentemente con gli strumenti di pianificazione paesaggistica;
- d) **si ritiene non esaustiva** la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, archeologico, architettonico, il paesaggio e l'interazione tra questi e gli altri fattori ambientali, in particolare relativamente alle aree tutelate per legge ex art. 142 e ai beni paesaggistici ex art. 136 del D.Lgs. n.42/2004. Sarebbe opportuno indagare gli impatti del Piano sui beni architettonici, archeologici e paesaggistici con particolare riferimento alle emissioni inquinanti, e relativo degrado delle superfici, oltre alle vibrazioni prodotte dal passaggio degli aeromobili in adiacenza o all'interno di aree tutelate come siti UNESCO, centri antichi e centri storici, aree archeologiche, parchi e riserve naturali, zone SIC, ZSC e ZPS;
- e) **si ritiene non esaustiva** la considerazione delle ragioni che hanno motivato la scelta delle alternative individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione;
- f) **si ritiene non esaustiva** la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi, e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio, derivanti dall'attuazione del Piano, che risultano calibrate unicamente sugli aspetti naturali, senza comprendere i beni culturali nel loro complesso. Inoltre **si ritiene non esaustivo** il set di indicatori proposto relativamente ai beni architettonici, archeologici e paesaggistici in fase di monitoraggio del Piano;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

g) *si ritiene non esaustiva la valutazione degli impatti per quanto riguarda i beni archeologici, in particolare per quanto riguarda la procedura di archeologia preventiva indicata nell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 come "best practice" per garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto, e allo stesso tempo permettendo una migliore programmazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, riducendo sensibilmente il rischio di aumento dei costi e di prolungamento dei tempi dovuto a rinvenimenti archeologici fortuiti. In questo senso si raccomanda quindi una tempestiva applicazione, nelle opportune fasi di elaborazione progettuale, delle previsioni dell'art. 25 del già citato Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).>.*

Il SERVIZIO II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) di questa DG ABAP, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 35532 del 30/09/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

A seguito dell'esame delle note sopra citate, si è notato in primo luogo che da più parti non viene ritenuta esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi del Piano sull'ambiente e sul patrimonio culturale, per cui si chiede un'indagine più approfondita sugli impatti causati dalle «emissioni inquinanti, e relativo degrado delle superfici, oltre alle vibrazioni prodotte dal passaggio degli aeromobili in adiacenza o all'interno di aree tutelate come siti UNESCO, centri antichi e centri storici, aree archeologiche, parchi e riserve naturali, zone SIC, ZSC e ZPS».

Si è inoltre rilevato che non può essere ritenuta «esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal piano, poiché l'analisi, pur nella necessaria e assoluta generalità dovuta all'estensione territoriale del PNA e alla fase preliminare di valutazione, non esamina la consistenza del patrimonio culturale – anche con dati necessariamente aggregati e tabellari che, in ogni caso, muovano nella direzione di censire le porzioni di territorio tutelato – ma, soprattutto, nel tralasciare totalmente gli aspetti di natura operativa attraverso i quali il piano dovrebbe concretamente estrinsecarsi, non considera le possibili interferenze che potrebbero instaurarsi tra il patrimonio culturale e l'attuazione, anche parziale, degli obiettivi strategici».

A tale problematica è indissolubilmente connessa quella relativa al rischio potenziale di molte aree, per cui una corretta valutazione del potenziale impatto del Piano in oggetto deve essere effettuata tenendo presente il fatto che una parte cospicua del patrimonio archeologico è sepolto ovvero spesso non ancora noto, per cui, al fine di delineare un quadro complessivo del rischio archeologico il più dettagliato e completo possibile, è necessario prendere in considerazione anche la mappatura dei siti archeologici evidenziati da indagini di scavo e da rinvenimenti fortuiti.

A titolo esemplificativo si propongono alcuni casi specifici:

-per quanto concerne l'aeroporto "Marco Polo" di Tessera (VE) «si fa riferimento all'Ecoatlante dell'ISPRA, una fonte che non risulta essere esaustiva né tanto meno accurata per la caratterizzazione del territorio in esame per cui si suggerisce di prendere in considerazione, oltre al sito GIS della SABAP VE-LAG (<http://venezia.gis.beniculturali.it/vincoli/scrivania-vincoli>), i Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) delle aree di riferimento, anche tenendo conto della prossimità all'aeroporto di beni culturali quali il Forte Rossaro e il Forte Bazzera, e la proposta di Piano Paesaggistico d'Ambito recepita dalla Giunta Regionale con delibera n. 699 del 14/05/2015 che, sebbene non ancora vigente, rappresenta il quadro più aggiornato per quanto riguarda le aree di interesse paesaggistico archeologico di tale territorio»;

-nel caso dell'aeroporto di Capodichino (NA) si segnala che con nota prot. 1810 del 24.04.2015 l'allora Soprintendenza Archeologica per la Campania «assentiva alla progettazione esecutiva e alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Aeroportuale 2013-2023, a condizione che tutte le operazioni che comportassero un impatto sul sottosuolo fossero eseguite con la costante presenza di professionisti archeologi». Si fa inoltre presente che l'assistenza archeologica ai lavori, ancora in corso, «ha permesso di individuare significative evidenze, tra cui si segnalano i cospicui resti di una villa extraurbana di età imperiale, battuti stradali in uso tra la tarda età repubblicana e i primi secoli dell'impero, tracce di frequentazione tardoantica dell'area (una capanna e due sepolture in fossa terragna); per quanto attiene alla fase protostorica, i paleosuoli databili all'età neo-eneolitica recano diffuse tracce di lavorazione agricola (solchi di arature), che appaiono compatibili con i dati già individuati durante le indagini preliminari alla realizzazione della stazione "Capodichino" della Linea 1 della Metropolitana»;

-nel caso dell'aeroporto "G. Marconi" di Bologna, ricordando che sono presenti tre aree tutelate ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali (insediamento dell'età del Bronzo di Borgo Panigale, Fondo Bellavista, loc. Cava Salute: Decreti Ministeriali 09/10/1985, 10/07/1979 e 02/11/1982; giacimento preistorico di età



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

29 di 35

AB

Mesolitica di Borgo Panigale, loc. Cava Due Portoni: Decreto Ministeriale 29/05/1991; resti di strutture di epoca romana a Via Serra di Calderaia di Reno (BO): Decreto Ministeriale 20/07/1994), si richiama «la recente adozione del PTM - Piano Territoriale metropolitano Bologna che identifica all'Allegato 16 i "Luoghi ed elementi di interesse storico ed archeologico" e all'Allegato B le "Norme e cartografie del PTCP costituenti pianificazione paesaggistica regionale". Ai sensi dell'art. 8.2 del sopracitato Allegato B, nell'areale preso in esame alla p. 28 dell'Allegato 1 del Rapporto Preliminare Ambientale VAS_PNA sussistono due Aree di concentrazione di materiali archeologici» (Bologna, loc. S. Agnese: insediamento dell'età del Bronzo; Calderara di Reno, fraz. Ca' Boselli e Loc. Rizzola: insediamento della tarda età del Bronzo, resti di un'antica via glareata, di una villa rustica e di un piccolo sepolcreto di età romana) per cui non è affatto corretto «che nell'Allegato 1 del Rapporto Preliminare Ambientale VAS_PNA alla voce "PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE" (p. 28) l'area dell'aeroporto G. Marconi di Bologna sia indicata come ricadente in una classe di valore "basso"»;

-per quanto concerne l'aeroporto di Firenze la Soprintendenza, nel «richiamare l'esperienza del precedente Piano di sviluppo, che non ha ricevuto l'approvazione», chiede che la futura pianificazione tenga presente le «criticità di coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale della Toscana, già emerse nel corso del precedente iter progettuale» e, «a mero titolo esemplificativo, l'incompatibilità tra le esigenze tecnicoaeronautiche relative alla lunghezza della pista e il progetto di territorio "Parco agricolo della Piana"»;

-per l'aeroporto di Ciampino si evidenzia la prossimità al Parco Archeologico dell'Appia Antica, la cui area è classificata ad alto rischio, e si fa presente che «i confini territoriali del Parco Regionale dell'Appia Antica (coincidenti con quelli del Parco Archeologico dell'Appia Antica) vanno aggiornati all'ampliamento sancito con la L.R. 22 ottobre 2018 n.7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale, Art.7, Modifica della perimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica pubblicata sul B.U.R. Lazio P. I-II, 23/10/2018, n. 86)»;

-per l'aeroporto di Torino Caselle «si ritiene condivisibile l'assegnazione dell'area dell'aeroporto a una classe di valore "molto alto" secondo l'indicatore "PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE", considerato che essa conserva consistenti tracce della limitatio romana detta "centuriazione di Caselle", che le piste di atterraggio, in particolare, ne ricalcano fedelmente l'orientamento, allineandosi ad E al cardine massimo di Malanghero, di importante funzione viaria, e sovrapponendosi in parte al punto d'incrocio con il decumano massimo e che tali terreni sono pertanto da considerarsi a rilevante potenziale archeologico».

Si ribadisce pertanto da più parti la necessità di aggiornare le carte del rischio archeologico attingendo a fonti che non considerino soltanto le aree già sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, i siti UNESCO e quelli elencati nei vari Piani Paesistici Regionali ovvero tutelati nell'ambito degli strumenti urbanistici locali: per i dati di recente acquisizione, è opportuno instaurare un'interlocuzione diretta con i vari Istituti territoriali di tutela, che potranno fornire tutte le specifiche relative non solo alle aree vincolate e con prescrizioni di tutela indiretta, ma soprattutto alle aree i cui procedimenti di vincolo siano in itinere, ma ancora privi di provvedimento formale. Gli Istituti coinvolti concordano infine sul fatto che gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti alle procedure previste in sede di legislazione sull'archeologia preventiva, per cui sarà necessario procedere, già nelle fasi preliminari di progettazione, alla redazione della documentazione richiesta ai sensi del citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto di quanto da ultimo chiarificato ed aggiornato dal DPCM 14 febbraio 2022 recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".>;

Il SERVIZIO III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa DG ABAP, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 31765 del 31/08/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Premesso che il Rapporto Preliminare, fornisce un primo quadro indicativo sugli strumenti di pianificazione e/o sulla programmazione sovraordinata, indicando i principali obiettivi di raffronto e anticipando i criteri metodologici di valutazione, sulla base del quale, in tale fase di consultazione preliminare (Scoping), sono definiti la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA);

considerato che gli obiettivi generali e specifici del suddetto Piano, così come individuati nel Rapporto preliminare ambientale, sono ampiamente condivisibili, questo Servizio III, concordando con le osservazioni degli Uffici periferici del MiC, in particolare evidenza, per gli aspetti afferenti alla tutela del patrimonio storico artistico, quanto segue:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

- *si ritiene non esaustiva la trattazione della fase conoscitiva relativa alla mappatura dei beni culturali, in particolare dei beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/04 (Codice), e non sufficiente l'individuazione degli strumenti idonei per l'individuazione di tali beni; ai fini di una corretta valutazione degli impatti del Piano sul patrimonio nel Rapporto Ambientale si dovranno riportare i beni distinti per categorie, includendo tutte le forme di tutela previste dal Codice, ai sensi degli artt. 10, 11, 136 e 142 del D.Lgs. 42/04, essi dovranno essere restituiti su apposita cartografia ai fini dell'analisi e della caratterizzazione del territorio; a tal proposito si suggerisce di prendere in considerazione il portale web "Vincoli in rete", il sistema informativo "Carta del Rischio del patrimonio culturale", in generale i siti WebGIS e i sistemi informativi territoriali (S.I.T.) delle aree di riferimento (indicazioni più precise in riferimento alle aree territoriali delle singole Soprintendenze vengono fornite nelle rispettive note di osservazioni al RPA). Per quanto di competenza di questo Servizio III, si ritiene necessario individuare nella suddetta cartografia del RA, oltre i beni architettonici dichiarati di interesse ai sensi dell'art. 13 del Codice, anche gli immobili presuntivamente culturali ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 12 del Codice, le aree sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/04 e le relative prescrizioni, oltre i siti UNESCO presenti sul territorio;*
- *si evidenzia, nel merito del par. 4 "Obiettivi generali di protezione ambientale e rapporto con altri piani e programmi", che il Rapporto Ambientale dovrà garantire oltre alla "Conservazione dei Beni paesaggistici" (OA12) e "l'integrazione delle opere di paesaggio" (OA13), anche la tutela diretta ed indiretta del patrimonio culturale;*
- *si rileva opportuno indagare in maniera approfondita gli impatti del Piano sul patrimonio culturale, in riferimento agli effetti delle emissioni atmosferiche inquinanti sulle superfici architettoniche e alle vibrazioni prodotte dall'inquinamento acustico per il passaggio degli aeromobili in adiacenza; nello specifico delle relative valutazioni di impatto sul patrimonio si invita a verificare la presenza — esternamente ai perimetri individuati in progetto e relative aree di rispetto — dei beni culturali, la cui limitata distanza e/o la cui collocazione sulle rotte di decollo ed in particolare di atterraggio, queste ultime spesso variate a causa del traffico aereo o delle condizioni meteorologiche, possa comportare il rischio di vibrazioni dannose per l'integrità materica dei beni medesimi;*
- *nel merito delle politiche dei piani e dei programmi pertinenti, si ritiene opportuno suggerire l'inserimento in relazione al cap. 4, "Obiettivi generali di protezione ambientale e rapporto con altri piani e programmi", dei riferimenti, per la componente ambientale Beni culturali e paesaggistici, alle seguenti Carte internazionali, integrando pure la descrizione dei "Sistemi di tutela e/o vincoli ambientali e paesaggistici" con una valutazione degli impatti sui beni, ai sensi delle medesime Carte: Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) e Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005), per i rapporti contenuti ai diritti e alle aspirazioni delle comunità locali; Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale (Roma, 2014), approvata dai Direttori Natura dell'Unione Europea e finalizzata, tra l'altro, ad integrare i valori del capitale naturale e di quello culturale nelle politiche di sviluppo settoriali; Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Parigi, 1972), Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 2003), Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (Parigi, 2005);*
- *si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi sul patrimonio architettonico, che risultano calibrate unicamente sugli aspetti naturali, senza comprendere i beni culturali nel loro complesso. Al riguardo si specifica che non viene sufficientemente analizzato, valutato e descritto l'impatto che l'attuazione anche parziale degli obiettivi strategici possa generare nel contesto culturale, pertanto si richiede un doveroso approfondimento che dimostri la sostenibilità degli obiettivi prefigurati dal Piano, in relazione al patrimonio culturale tutelato;*
- *si ritiene non esaustivo il set di indicatori proposto relativamente ai beni architettonici in fase di monitoraggio del Piano (par. 5.6 "Proposta di indicatori" Tabella 5-4): si rileva una certa confusione tra le definizioni di paesaggio, beni culturali e patrimonio culturale; pertanto si chiede di adeguarle secondo la normativa vigente. Si descrive in maniera sintetica e superficiale l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità. Si chiede di prendere in considerazione anche un indicatore relativo alla corretta valutazione del numero dei beni monumentali, paesaggistici ed archeologici interferenti con le opere previste dal*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AS f

suddetto Piano; di integrare nella tabella 5-5 "Matrice di correlazione tra obiettivi ambientali e indicatori proposti" al punto OA12 anche i beni culturali per coerenza con le specifiche It 07 di cui alla tabella precedente; per quanto attiene all'indicatore It 08 "interferenza con aree a rischio paesaggistico", lo stesso dovrebbe essere puntualmente rilevato tramite l'individuazione quantitativa tanto dell'estensione dell'interferenza estetico-paesaggistica delle opere rispetto ai beni monumentali, da valutare tramite apposite fotosimulazioni e renders fotografici.

Questo Servizio inoltre evidenzia che, per quanto riguarda le mitigazioni, sarebbe opportuno approfondirle non solo in termini ambientale-naturalistico (RP, par. 8.4), ma anche rispetto alla componente percettivo-identitaria e morfologico-insediativa, dei beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004. Quindi si richiede che già nel successivo Rapporto Ambientale, oltre che nelle successive fasi attuative e nella progettazione degli interventi, per ogni Azione operativa venga redatto un apposito documento/elaborato recante le misure di mitigazione previste per ridurre gli impatti negativi attesi dall'attuazione del Piano sul patrimonio naturale, culturale e paesaggistico che tenga conto: delle peculiarità dell'area di studio e del complesso della situazione vincolistica in essere, dei target di riferimento per gli Ist pertinenti affinché gli stessi siano pienamente raggiunti.

Per osservazioni più puntuali, inerenti alle specificità dei singoli territori di competenza delle Soprintendenze e dei Parchi interessati, si rimanda alle note di osservazioni pervenute a questa Direzione generale dagli Uffici periferici del MiC, identificati come SCA.>.

Il Servizio V – Tutela del Paesaggio, di questa Direzione Generale, valutato il Rapporto ambientale preliminare e gli ulteriori documenti ad esso allegati, preso atto di tutte le osservazioni sopracitate, anche a carattere più puntuale e specifico, basate su differenti contesti territoriali, che andranno comunque recepite in sede di redazione del Piano e del Rapporto Ambientale ai fini della consultazione pubblica di VAS, formula le seguenti ulteriori osservazioni e considerazioni a carattere più generale:

- tra i soggetti con competenze ambientali a cui andrà notificato l'avvio della consultazione pubblica in VAS, oltre a questa Direzione Generale - **Servizio V Tutela del Paesaggio** (dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it), **Servizio II Scavi e Tutela del Patrimonio archeologico** (dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it), **Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** (dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it) e agli **Uffici Territoriali del MiC** i cui indirizzi PEC sono reperibili sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.beniculturali.it/organi-periferici-del-ministero>, andranno altresì considerate le **omologhe strutture del Paesaggio e Beni culturali della Regione Siciliana, della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano**, in quanto il MiC non dispone di proprie strutture periferiche su questi ambiti amministrativi a statuto speciale;
- per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal Piano con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia comunque vigente un Piano Paesaggistico Regionale o altro strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica - sia di eventuali censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei alla prosecuzione delle attività, oltre che delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:
 - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
 - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>
 - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
 - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
 - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB *

- OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>
- WebGis RAPTOR – geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: www.raptor.beniculturali.it.

- per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano e al RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al**

Codice, D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:

- art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
- art. 10 – Beni Culturali;
- art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
- art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
- art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
- art. 134 – Beni Paesaggistici;
- art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
- art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
- art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali;
- art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
- art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.

- nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, qui di seguito elencate:
 - la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87* dell'11 aprile 1958);
 - la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);
 - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62* del 15 marzo 1989) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989).
 - la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
 - la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in *Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49* del 24 febbraio 1976);
 - la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in *Gazz.Uff. n. 129* del 13 maggio 1977);
 - la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 European Landscape Convention, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176).
 - la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti.
 - la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
 - la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n. 176).
 - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013.
 - la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
 - la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE);
- per l'**analisi di coerenza interna ed esterna del Piano**, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i **Piani di gestione dei siti UNESCO**, oltre che verificare **la coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani paesaggistici regionali**, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate Archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Piano, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico;
 - il **piano di monitoraggio VAS** dovrà essere adeguatamente strutturato ed esplicitato nel Rapporto Ambientale. Tra le altre, la componente "Paesaggio e Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico", già individuata, dovrà essere maggiormente declinata, definita e descritta, con riferimento alle differenti tipologie di vincolo, attraverso appositi indicatori di contesto e di processo.
Pertanto si consiglia di utilizzare un indicatore finalizzato a rilevare le aree e i siti di valore culturale e i beni culturali puntuali, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, potenzialmente interferiti, compresi i beni riferibili al patrimonio culturale subacqueo; un indicatore dovrà considerare le potenziali interferenze del Piano con le aree soggette a vincolo paesaggistico *ope legis* (ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004); altro indicatore per le aree soggette a vincolo paesaggistico decretato ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004; un ulteriore indicatore potrà rilevare potenziali aree di riqualificazione paesaggistica, con particolare riguardo alle aree costiere, eventualmente già mappate dal piano paesaggistico regionale, da poter considerare anche ai fini di eventuali azioni di compensazione legate alle fasi di attuazione del Piano.
Ai suggerimenti sopra riportati si aggiunga anche la possibilità di prendere in considerazione gli Indicatori BES Istat 9, riferiti al paesaggio e al patrimonio culturale, che potranno risultare utili sia ai fini del Piano di monitoraggio VAS, sia quali indicatori per le analisi di contesto. Per un maggiore approfondimento si rimanda al documento consultabile al link:
https://www.istat.it/it/files/2022/04/BES_2021.pdf.
Il suddetto piano dovrà, inoltre, prevedere tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting degli esiti del monitoraggio stesso.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

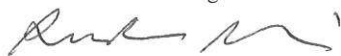
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario di "policy" del presente Piano, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche, previste e implementate dal Piano stesso, avranno sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni culturali tutelati.

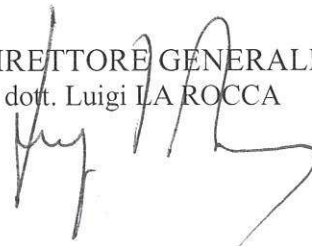
Il Responsabile del Procedimento
U.O. Amm.va Tutela e VAS
Funzionario amministrativo
Riccardo Brugnoli



Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it